Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 17 luglio 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1979.

Nomina del nuovo commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Siracusa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il proprio decreto 29 luglio 1977 concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti;

Viste le dimissioni rassegnate dal sig. Vincenzo Branciamore dalla carica di commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Siracusa;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del sig. Vincenzo Branciamore;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Baldassare Monaca è nominato commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Siracusa in sostituzione del signor Vincenzo Branciamore, dimissionario.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 23 aprile 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

(6086)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Aticaf », nella confezione da 5 e 15 dosi di polvere, della ditta Azienda terapeutica italiana, in Torino. (Decreto di revoca n. 5501/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 1° marzo 1971, con il quale venne registrata al n. 22092 la specialità medicinale denominata « Aticaf » uso veterinario, nelle confezioni da 5 e 15 dosi di polvere, a nome della ditta Azienda terapeutica italiana, con sede in Torino, strada di Settimo n. 154, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmaco-resistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana, e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato, altresì, che la suddetta specialità medicinale per uso veterinario è a base di cloramfenicolo;

Considerato, infine, che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 29 maggio 1978, ha espresso parere che l'uso del CAF per via orale venga escluso;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha prodotto le controdeduzioni richieste;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Aticaf » uso veterinario, nelle confezioni da 5 e 15 dosi di polvere, registrata al n. 22092 in data 1° marzo 1971, a nome della ditta Azienda terapeutica italiana, con sede in Torino, strada di Settimo, 154.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5817)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Neocolifarmina », nella confezione tubo da 10 compresse, della ditta Farmaceutici Italia, in Milano. (Decreto di revoca n. 5502/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 26 marzo 1959, con il quale venne registrata al n. 15000 la specialità medicinale per uso veterinario denominata « Neocolifarmina », nella confezione tubo da 10 compresse, a nome della ditta Farmaceutici Italia, con sede in Milano, già in via F. Turati, 18, ed ora in largo Donegani, 1-2, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmaco-resistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato, altresì, che la suddetta specialità medicinale per uso veterinario è a base di cloramfenicolo;

Considerato, infine, che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 29 maggio 1978, ha espresso parere che l'uso del CAF per via orale venga escluso;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata ha presentato domanda di modifica di composizione, oltre i termini stabiliti per le controdeduzioni;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Neocolifarmina », nella confezione tubo da 10 compresse, registrata al n. 15000 in data 26 marzo 1959, a nome della ditta Farmaceutici Italia, con sede in Milano, largo Donegani, 1-2.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5818)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Mastibios », nella confezione flacone × 100 cc uso intramammario, della ditta Istituto sieroterapico milanese Serafino Belfanti, in Milano. (Decreto di revoca n. 5500/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 30 novembre 1954, con il quale venne registrata al n. 9589 la specialità medicinale per uso veterinario denominata « Mastibios », nella confezione flacone × 100 cc uso intramammario a nome della ditta Istituto sieroterapico milanese Serafino Belfanti, con sede in Milano, via Darwin, 20, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmaco resistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato, altresì, che la suddetta specialità medicinale per uso veterinario è a base di cloramfenicolo;

Considerato, infine, che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 29 maggio 1978, ha espresso parere che l'uso del CAF per via intramammaria venga escluso;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata ha presentato domanda di modifica di composizione oltre i termini stabiliti per le controdeduzioni;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Mastibios », nella confezione flacone × 100 cc uso intramammario, registrata al n. 9589 in data 30 novembre 1964, a nome della ditta Istituto sieroterapico milanese Serafino Belfanti, con sede in Milano, via Darwin, 20.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5808)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neoenterone », nelle confezioni da 40 e 100 compresse, della ditta Industria medicinali ed affini - I.M.E.A., in Imperia. (Decreto di revoca n. 5484/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 14 ottobre 1958, con il quale venne registrata al n. 14314 la specialità medicinale denominata « Neoenterone », nelle confezioni da 40 e 100 compresse, a nome della ditta Industria medicinali ed affini - I.M.E.A., con sede in Imperia-Oneglia (Piani di Camporosso), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Neoenterone », nelle confezioni da 40 e 100 compresse. registrata al n. 14314 in data 14 ottobre 1958, a nome della ditta Industria medicinali ed affini - I.M.E.A. di Imperia-Oneglia (Piani di Camporosso).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5800)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ipovitene », nella confezione da 40 compresse, a nome della ditta Laif, in Torino. (Decreto di revoca n. 5535/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 2 dicembre 1959, con il quale venne registrata al n. 12459 la specialità medicinale denominata « Ipovitene », nella confezione da 40 compresse a nome della ditta Laif, con sede in Torino, via Pesaro n. 24/A, preparata nell'officina farmaceutica della stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione dalla specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ipovitene », nella confezione da 40 compresse, registrata al n. 12459 in data 2 dicembre 1959, a nome della ditta Laif, con sede in Torino, via Pesaro, n. 24/A.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6127)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ariocalfos » sciroppo, nella confezione flacone da 200 g, della ditta Farmacia De Negri, in Genova. (Decreto di revoca n. 5524/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 13 giugno 1959 con il quale venne registrata al n. 15219 la specialità medicinale denominata: « Ariocalfos » sciroppo, nella confezione flacone da 200 g, a nome della ditta Farmacia De Negri, con sede in Genova, via Maragliano n. 12*R*, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata: « Ariocalfos » sciroppo nella confezione flacone da 200 g, registrata al n. 15218 in data 13 giugno 1959, a nome della ditta Farmacia De Negri, con sede in Genova, via Maragliano n. 12*R*.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5939)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria confetti della specialità medicinale denominata « Strecetin », nella confezione flacone da 10 confetti, nonchè della serie sciroppo per uso pediatrico, nella confezione flacone da 50 cc, della S.p.a. farmaceutici Biagini, in Pisa. (Decreto di revoca n. 5536/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 17 marzo 1956, 25 ottobre 1956 e 3 febbraio 1959, con i quali sono state registrate ai numeri 10948/A e 10948/1 rispettivamente la categoria confetti della specialità medicinale denominata « Strecetin », nella confezione flacone da 10 confetti, nonché la serie sciroppo per uso pediatrico, nella confezione flacone da 50 cc, a nome della S.p.a. farmaceutici Biagini, con sede in Pisa, già in viale Principe Amedeo, 5, ed ora in via Lungarno Galilei, 2, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata; non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria confetti della specialità medicinale denominata « Strecetin » nella confezione flacone da 10 confetti, nonché della serie sciroppo per uso pediatrico, nella confezione flacone da 50 cc, registrata rispettivamente ai numeri 10946/A e 10948/1 in data 17 marzo 1956, 25 ottobre 1956 e 3 febbraio 1959, a nome della S.p.a. farmaceutici Biagini, con sede in Pisa, via Lungarno Galilei, 2.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6126)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Estratto sensibilizzante pentavalente », nella confezione 10 fiale × 0,40 cc e la relativa categoria 10 supposte, della ditta farmaceutici Lenza, in Casoria. (Decreto di revoca n. 5534/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 27 luglio 1960 e 3 febbraio 1970, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 17462 e 17462/A la specialità medicinale denominata « Estratto sensibilizzante pentavalente », nella confezione 10 fiale × 0,40 cc e la relativa categoria 10 supposte, a nome della ditta farmaceutici Lenza, con sede in Casoria (Napoli), via Padula (raccordo autostrada) preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, per la specialità medicinale indicata in oggetto, non risulta sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di esse, in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Estratto sensibilizzante pentavalente », nella confezione 10 fiale × 0,40 cc e la relativa categoria 10 supposte, registrate rispettivamente ai numeri 17462 e 17462/A in data 27 luglio 1960 e 3 febbraio 1970, a nome della ditta farmaceutici Lenza, con sede in Casoria (Napoli), via Padula (raccordo autostrada).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6128)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Poliamina », nella confezione polvere da g 50, della ditta Effepi farmaceutici, in Roma. (Decreto di revoca n. 5537/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 9 dicembre 1950, con il quale venne registrata al n. 4232 la specialità medicinale denominata « Poliamina », nella confezione polvere da g 50 a nome della ditta Effepi farmaceutici, con sede in Roma, già in via del Piombo n. 7 ed ora in via Tiburtina, km 14,900, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Poliamina » polvere da g 50, registrata al n. 4232 in data 9 dicembre 1950, a nome della ditta Effepi farmaceutici di Roma, via Tiburtina, km 14,900.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6125)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Cloramicolo » iniettabile nella confezione 1 flacone da g 2 + g 1 diidrostreptomicina solfato con annesso solvente da 10 cc, della ditta Azienda farmaceutica italiana, in Milano. (Decreto di revoca n. 5514/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 7 gennaio 1961 e 29 dicembre 1962, con i quali venne registrata al n. 18354 la specialità medicinale per uso veterinario denominata « Cloramicolo » iniettabile, nella confezione 1 flacone da g 2 + g 1 diidrostreptomicina solfato con annesso solvente da 10 cc a nome della ditta Azienda farmaceutica italiana, con sede in Milano, piazza Gambara, 7/8, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmaco resistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato, altresì, che la suddetta specialità medicinale per uso veterinario è a base di cloramfenicolo e che la medesima rientra tra quelle che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 29 maggio 1978, ha ritenuto non idonee;

Considerato, infine, che la ditta interessata non ha inviato entro i termini prescritti, le proprie controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Cloramicolo » iniettabile, nella confezione 1 flacone da g 2 + g 1 diidrostreptomicina solfato con annesso solvente da 10 cc, registrata al n. 18354 in data 7 gennaio 1961 e 29 dicembre 1962 a nome della ditta Azienda farmaceutica italiana, con sede in Milano, piazza Gambara 7/8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5948)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Triam-C », nella confezione 20 confetti, della ditta S.a.s. Ital Suisse, in Casarile. (Decreto di revoca n. 5538/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 22 febbraio 1958 e 22 febbraio 1960, con i quali è stata registrata al n. 6823 la specialità medicinale denominata « Triam-C », nella confezione 20 confetti, a nome della ditta Laboratorio biofarmacoterapico, con sede in Viareggio (Lucca), via Goffredo Mameli, 139/142, ora Ital Suisse Co. S.a.s., con sede in Casarile (Milano), via Binasco, 54, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, contenendo la medesima acidofenilchinolincarbonico;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata:

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Triam-C », nella confezione 20 confetti, registrata al n. 6823 in data 22 febbraio 1958 e 22 febbraio 1960, a nome della S.a.s. Ital Suisse, con sede in Casarile (Milano), via Binasco, 54.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6124)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Neo-Tetraclorina », 10 capsule opercolate contenenti polvere per sospensione, uso endouterino, della ditta Carlo Erba, in Milano. (Decreto di revoca n. 5512/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 24 marzo 1964, 7 novembre 1970 e 17 marzo 1973 con i quali venne registrata al n. 20286 la specialità medicinale denominata « Neo-Tetraclorina » per uso veterinario, 10 capsule opercolate contenenti polvere per sospensione, uso endouterino, a nome della ditta Carlo Erba, con sede in Milano, via C. Imbonati n. 24, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita in Ascoli Piceno;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmaco-resistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato, altresì, che la suddetta specialità medicinale per uso veterinario è a base di cloramfenicolo e che la medesima rientra tra quelle che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 29 maggio 1978, ha ritenuto non idonee;

Considerato, infine, che la ditta interessata non ha inviato, entro i termini prescritti, le proprie controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Neo-Tetraclorina » per uso veterinario, 10 capsule opercolate contenenti polvere per sospensione, uso endouterino, registrata al n. 20286 in data 24 marzo 1964, 7 novembre 1970 e 17 marzo 1973 a nome della ditta Carlo Erba, con sede in Milano, via C. Imbonati, 24.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5950)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1979.

Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° agosto 1978, emessi per lire 1.750 miliardi e per lire 1.200 miliardi in applicazione, rispettivamente, della legge 22 dicembre 1977, n. 951 e del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, relativamente alla cedola n. 3 pagabile il 1° febbraio 1980.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 22 dicembre 1977, n. 951 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato), a norma del quale il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a ventiquattro mesi, con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo stesso, nei limiti massimi fissati dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per le emissioni di buoni ordinari del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale n. 212982/66-AO-5 in data 14 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1978, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 57, emanato in applicazione della cennata legge 22 dicembre 1977, n. 951, con cui è stata disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro, a cedola variabile, con godimento 1° agosto 1978, rimborsabili il 1° agosto 1980, per nominali lire 1.750 miliardi;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 (provvedimenti urgenti per la finanza locale), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alla copertura dell'onere recato dal provvedimento stesso mediante operazione di ricorso al mercato finanziario, nelle forme ivi previste e con facoltà di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, per le emissioni di certificati speciali di credito;

Visto il decreto ministeriale n. 213309/66-AO-6 in data 5 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1978, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 340, emanato in attuazione del cennato decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, con cui è stata disposta l'emissione di una seconda tranche di certificati speciali di credito del Tesoro, a cedola variabile, con godimento 1° agosto 1978, rimborsabili il 1° agosto 1980, per nominali lire 1.200 miliardi;

Visti gli articoli 2 dei suindicati decreti ministeriali, a norma dei quali il tasso di interesse semestrale sui certificati di credito emessi con i decreti medesimi è pari al tasso più elevato tra il 6,35 % e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annuo — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei buoni ordinari del tesoro di scadenza tre, sei e dodici mesi tenutesi nei mesi di aprile, maggio e giugno per le cedole con godimento 1° agosto e pagabili il 1° febbraio successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei buoni ordinari del tesoro collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*), arrotondato ai cinque centesimi più vicini;

Visti i ripetuti articoli 2, penultimo ed ultimo comma, dei cennati decreti ministeriali, con cui è stato determinato nella misura del 6,35 % il tasso di interesse semestrale pagabile il 1° febbraio 1979 (prima cedola) ed è stato previsto che i tassi di interesse semestrali pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorra determinare il tasso di interesse semestrale pagabile alla scadenza del 1° febbraio 1980 (terza cedola);

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso di interesse, determinato con i criteri indicati dai richiamati articoli 2 dei ripetuti decreti ministeriali del 14 luglio e del 5 agosto 1978, è pari al 5,7572 % semestrale;

Considerato che il tasso come sopra determinato è inferiore a quello minimo del 6,35 % stabilito dagli articoli 2 dei cennati decreti ministeriali e che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° febbraio 1980 sui suddetti certificati speciali di credito del Tesoro dovrà essere pari al 6,35 %;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 dei decreti ministeriali n. 212982/66-AO-5 del 14 luglio 1978 e numero 213309/66-AO-6 del 5 agosto 1978, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° agosto 1978, rimborsabili il 1° agosto 1980, emessi con i decreti ministeriali stessi, rispettivamente, per lire 1.750 miliardi e lire 1.200 miliardi, è determinato nella misura del 6,35 %, relativamente alla cedola n. 3 pagabile il 1° febbraio 1980.

L'onere complessivo derivante dal pagamento della predetta cedola resta, pertanto, fermo in lire 187.325.000.000, da imputarsi:

per L. 111.125.000.000 alla 1ª tranche di lire 1.750 miliardi;

per L. 76.200.000.000 alla 2ª tranche di lire 1.200 miliardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(6488)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Manetti & Roberts, in Firenze, stabilimenti in Firenze e Calenzano e depositi e centri di distribuzione in Firenze, Calenzano, Padova, Milano, Catania, Roma e Casoria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Manetti & Roberts, con sede legale in

Firenze, stabilimenti in Firenze e Calenzano (Firenze) e depositi e centri di distribuzione in Firenze, Calenzano (Firenze), Padova, Milano, Catania, Roma e Casoria (Napoli);

Ritenuta la necesità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Milano, Firenze, Venezia, Roma e Palermo;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla società Manetti & Roberts, con sede legale in Firenze, stabilimenti in Firenze e Calenzano (Firenze) e depositi e centri di distribuzione in Firenze, Calenzano (Firenze), Padova, Milano, Catania, Roma e Casoria (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1978 al 31 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6491)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Proroga fino al 2 settembre 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Sorgato, in Milano, stabilimento di Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Fonderie Sorgato, con sede in Milano, stabilimento di Novara;

Visti i decreti ministeriali 20 febbraio 1979 e 18 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 settembre 1978 al 3 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Sorgato, con sede in Milano, stabilimento di Novara, è prolungata fino al 2 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6490)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Proroga fino al 16 settembre 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, in Sparanise.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici di Sparanise (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 17 giugno 1978, 19 giugno 1978, 25 luglio 1978, 26 luglio 1978, 8 novembre 1978, 3 gennaio 1979 e 23 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 dicembre 1976 al 17 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici di Sparanise (Caserta), è prolungata fino al 16 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6489)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1979.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 dell'11 gennaio 1979, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1979;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 9 aprile 1979, nel quale è stabilito che l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° aprile al 31 dicembre 1979 è effettuata con le modalità e le caratteristiche di cui al citato decreto 9 gennaio 1979;

Visto l'art. 3 del menzionato decreto 9 gennaio 1979 che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di luglio 1979 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1980.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 luglio 1979, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 9 gennaio 1979.

L'emissione verrà effettuata il giorno 31 luglio 1979.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1979
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 93

(6632)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1979.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 dell'11 gennaio 1979, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1979;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 9 aprile 1979, nel quale è stabilito che l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° aprile al 31 dicembre 1979 è effettuata con le modalità e le caratteristiche di cui al citato decreto 9 gennaio 1979;

Visto l'art. 3 del menzionato decreto 9 gennaio 1979 che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di luglio 1979 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1980.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 luglio 1979, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 9 gennaio 1979.

L'emissione verrà effettuata il giorno 31 luglio 1979.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1979
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 92

(6633)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1229/79 della commissione, del 22 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1230/79 della commissione, del 22 giugno 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1231/79 della commissione, del 22 giugno 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alla Lega delle società della Croce Rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1232/79 della commissione, del 22 giugno 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alla Lega delle società della Croce Rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1233/79 della commissione, del 22 giugno 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso semilavorato a grani lunghi destinato alla Repubblica socialista del Vietnam a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1234/79 della commissione, del 21 giugno 1979, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1235/79 della commissione, del 21 giugno 1979, che modifica i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 1236/79 della commissione, del 22 giugno 1979, che modifica i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 1237/79 della commissione, del 22 giugno 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1238/79 della commissione, del 22 giugno 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1239/79 della commissione, del 22 giugno 1979, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segola.

Regolamento (CEE) n. 1240/79 della commissione, del 22 giugno 1979, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 156 *del 23 giugno 1979.*

(146/C)

Regolamento (CEE) n. 1241/79 della commissione, del 25 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1242/79 della commissione, 25 giugno 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1243/79 della commissione, del 25 giugno 1979, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 1393/76 che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 1244/79 della commissione, del 25 giugno 1979, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1245/79 della commissione, del 25 giugno 1979, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Pubblicati nel n. L 158 *del 26 giugno 1979.*

(147/C)

Regolamento (CEE) n. 1246/79 della commissione, del 26 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1247/79 della commissione, del 26 giugno 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1248/79 della commissione, del 26 giugno 1979, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 557/79 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1249/79 della commissione, del 26 giugno 1979, che fissa i prezzi di riferimento del granturco ibrido destinato alla semina per la campagna di commercializzazione 1979/1980.

Regolamento (CEE) n. 1250/79 della commissione, del 26 giugno 1979, che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi.

Regolamento (CEE) n. 1251/79 della commissione, del 26 giugno 1979, che accorda la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a breve termine per il vino da tavola del tipo R II.

Pubblicati nel n. L 159 *del 27 giugno 1979.*

(148/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 30/1979. Prezzo dei giornali quotidiani

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1484;

Visto il provvedimento CIP n. 15/1979 dell'8 marzo 1979;

Viste le richieste della Federazione italiana editori giornali (ultima quella in data 23 febbraio 1979) per la revisione del prezzo dei giornali quotidiani;

Ritenuto necessario provvedere alla revisione del prezzo dei giornali quotidiani in relazione agli aumenti verificatisi nei costi di produzione, tenendo peraltro conto dei provvedimenti di sostegno dell'editoria;

Vista la proposta della commissione centrale della distribuzione della carta per quotidiani e periodici;

Delibera:

1. A modifica del provvedimento del CIP n. 15/1979 dell'8 marzo 1979, il prezzo massimo dei giornali quotidiani è stabilito, con decorrenza dal 1° agosto 1979, in lire trecento, indipendentemente dal numero delle pagine.

2. I prezzi attualmente praticati per i soli abbonamenti annuali a sei numeri settimanali di giornali quotidiani non possono, temporaneamente subire aumenti e, comunque, non possono superare l'importo di L. 40.000 (quarantamila).

3. I prezzi per gli abbonamenti annuali a sei numeri settimanali dei « giornali quotidiani di informazione specializzata » non possono superare l'importo di L. 80.000.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Presidente: ANDREOTTI

(6604)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 135

Corso dei cambi del 12 luglio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	822,55	822,55	822,40	822,55	822,50	822,55	822,45	822,55	822,55	822,55
Dollaro canadese	708,80	708,80	709 —	708,80	708,75	708,80	708,75	708,80	708,80	708,80
Marco germanico	450,16	450,16	449,90	450,16	450,25	450,16	450,16	450,16	450,16	450,16
Fiorino olandese	408,40	408,40	408,15	408,40	408,40	408,40	408,49	408,40	408,40	408,40
Franco belga	28,091	28,091	28,08	28,091	28 —	28,09	28,091	28,091	28,091	28,09
Franco francese	193,26	193,26	193,30	193,26	193,30	193,26	193,33	193,26	193,26	193,26
Lira sterlina	1837,35	1837,35	1838,25	1837,35	1837 —	1837,35	1837,70	1837,35	1837,35	1837,35
Lira irlandese	1695 —	1695 —	1697 —	1695 —	1696 —	—	1695 —	1695 —	1695 —	—
Corona danese	156,67	156,67	156,82	156,67	156,60	156,67	156,69	156,67	156,67	156,67
Corona norvegese	162,76	162,76	162,80	162,76	162,80	162,76	162,81	162,76	162,76	162,76
Corona svedese	194,31	194,31	194,30	194,31	194,30	194,31	194,30	194,31	194,31	194,31
Franco svizzero	496,90	496,90	496,93	496,90	497 —	496,90	496,88	496,90	496,90	496,90
Scellino austriaco	61,29	61,29	61,30	61,29	61,30	61,29	61,32	61,29	61,29	61,29
Escudo portoghese	16,86	16,86	16,90	16,86	16,90	16,86	16,89	16,86	16,86	16,86
Peseta spagnola	12,52	12,52	12,46	12,52	12,45	12,52	12,45	12,52	12,52	12,52
Yen giapponese	3,788	3,788	3,7875	3,788	3,75	3,78	3,788	3,788	3,788	3,79

Media dei titoli del 12 luglio 1979

Rendita 5% 1935 69,025
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 . . . 88,325
» 5,50 % » » 1968-83 . . . 85,800
» 5,50 % » » 1969-84 . . 81,550
» 6 % » » 1970-85 . 79,975
» 6 % » » 1971-86 . 77,250
» 6 % » » 1972-87 75,675
» 9 % » » 1975-90 81,700
» 9 % » » 1976-91 . 82,200
» 10 % » » 1977-92 . 85,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . 83 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979 100,350
» » » » 1- 1-1978/80. 100,700
» » » » 1- 3-1978/80. 100,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80. . 100,500
» » » » 1- 8-1978/80. 100,650
» » » » 1-10-1978/80. . 100,400
Buoni Tesoro Pol. 9% 1-10-1979 II emiss. . . . 99,475
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980 98,375
» » Pol. 9 % 1- 1-1980 98,900
» » » 10 % 1- 1-1981 . . . 97,650
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 87,675
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 . . . 99,175
» » » 12 % 1- 4-1982 98,850
» » » 12 % 1-10-1983 97,725
» » » 12 % 1- 1-1984 97,600
» » » 12 % 1-10-1987 96,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 luglio 1979

Dollaro USA 822,50
Dollaro canadese 708,975
Marco germanico 450,16
Fiorino olandese 408,445
Franco belga 28,091
Franco francese 193,295
Lira sterlina 1837,525
Lira irlandese . . . . 1695 —
Corona danese 156,68
Corona norvegese 162,785
Corona svedese 194,305
Franco svizzero 496,89
Scellino austriaco 61,305
Escudo portoghese 16,875
Peseta spagnola 12,485
Yen giapponese 3,788

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE (VASCA NAVALE)

Concorso, per esami, ad un posto di assistente tecnico-professionale

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente tecnico-professionale (ex carriera di concetto). Titolo di studio richiesto: diploma di perito industriale con specializzazione in uno dei seguenti rami: elettronica industriale, energia nucleare telecomunicazioni.

Per il predetto concorso i candidati dovranno possedere alla data di scadenza per la presentazione delle domande età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvo elevazione di legge.

Il termine per la presentazione delle domande scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande dovranno essere redatte c .i le modalità stabilite dal bando di concorso il cui testo sarà rilasciato, a richiesta degli interessati, dagli uffici dell'Istituto in via Corrado Segre, 60, Roma

(6584)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Elevazione, da sette a diciotto, del numero dei posti di avvocato dello Stato alla prima classe di stipendio messi a concorso con decreto del 29 luglio 1978.

L'AVVOCATO GENERALE

Visto il proprio decreto 29 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1978, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 37, con il quale è stato indetto un concorso per esame teorico pratico a sette posti di sostituto avvocato dello Stato;

Vista la legge 3 aprile 1979, n 103, recante modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato che comporta l'ampliamento dei posti di organico nella qualifica di avvocato dello Stato;

Considerato che a seguito di tale ampliamento di organico si sono resi disponibili altri posti da conferire mediante concorso nella qualifica di avvocato dello Stato alla prima classe di stipendio;

Ritenuta l'opportunità di elevare da sette a diciotto i posti messi a concorso con il citato decreto, per sopperire alle esigenze di servizio;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Decreta:

Il numero dei posti di avvocato dello Stato alla prima classe di stipendio messi a concorso col proprio decreto 29 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1978, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 37, è elevato da sette a diciotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonchè nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 13 giugno 1979

L'avvocato generale f.f.: DI CIOMMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1979
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 87

(6625)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MESSINA

Concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina

IL VETERINARIO PROVINCIALE DI MESSINA

Decreta:

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per i seguenti posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina al 30 dicembre 1978:

1) Castroreale, condotta autonoma;
2) Patti, condotta autonoma;
3) Tusa (Pettineo), condotta consorziale;
4) Raccuia, condotta autonoma;
5) Mojo Alcantara (Malvagna, Roccella Valdemone), condotta consorziale;
6) Terme Vigliatore, condotta autonoma;
7) Castel di Lucio, condotta autonoma;
8) Ucria, condotta autonoma.

Il termine della presentazione delle domande e documenti di rito scade il 30 novembre 1979, alle ore 12.

Il bando è pubblicato all'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di Messina e dei comuni interessati ed è stato notificato agli uffici ed enti a norma di legge.

Messina, addì 14 maggio 1979

Il veterinario provinciale: LUPOI

(6212)

OSPEDALE MAGGIORE DI CHIERI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
due posti di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chieri (Torino).

(2226/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chieri (Torino).

(2227/S)

OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Concorso ad un posto di assistente di medicina del lavoro

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina del lavoro (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

(2236/S)

OSPEDALE « P. DEL PRETE » DI PONTECORVO

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pontecorvo (Frosinone).

(2238/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI TREVISO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Treviso.

(2239/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI LECCO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della seconda divisione di chirurgia generale;

due posti di assistente urologo;

un posto di collaboratore farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Lecco (Como).

(2228/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di malattie infettive.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Lecco (Como).

(2229/S)

OSPEDALI DI GIUSSANO E MARIANO COMENSE

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia presso il presidio di Mariano Comense.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Giussano (Milano).

(2237/S)

OSPEDALE « BOLOGNINI » DI SERIATE

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Seriate (Bergamo).

(2230/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIUSEPPE » DI URBANIA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbania (Pesaro).

(2235/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA-S. PIER D'ARENA

Concorso ad un posto di aiuto cardiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto cardiologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Genova-S. Pier d'Arena.

(2215/S)

OSPEDALE DI LUCCA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di emodialisi aggregato alla prima divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di emodialisi aggregato alla prima divisione di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lucca.

(2216/S)

OSPEDALE DI CUASSO AL MONTE

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuasso al Monte (Varese).

(2233/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di pneumologia A.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pneumologia A.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuasso al Monte (Varese).

(2234/S)

OSPEDALE CIVILE DI PALMANOVA

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmanova (Udine).

(2217/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione (il numero dei posti è elevato a quattro).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmanova (Udine).

(2217-bis/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANDREA » DI LA SPEZIA

Concorso ad un posto di aiuto di dermosifilopatia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di dermosifilopatia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in La Spezia.

(2219/S)

OSPEDALE DI CASTEL S. PIETRO TERME

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel S. Pietro Terme (Bologna).

(2214/S)

OSPEDALE CIVILE DI CHIARAVALLE CENTRALE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chiaravalle Centrale (Catanzaro).

(2245/S)

OSPEDALE « S. NICOLA PELLEGRINO » DI TRANI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Trani (Bari).

(2232/S)

OSPEDALE MAGGIORE « SS. TRINITA' » DI FOSSANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fossano (Cuneo).

(2246/S)

OSPEDALE DI MATERNITA' DI FOGGIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi;

un posto di aiuto di citologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foggia.

(2240/S)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rovereto (Trento).

(2231/S)

OSPEDALE « G. DE LIETO » DI MARATEA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazone delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza).

(2244/S)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1979, n. **11.**

Ordinamento delle strutture regionali. Organico e profili professionali. Modifiche alla legge regionale 29 maggio 1973, n. 20.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 28 *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi

La struttura operativa della Regione è informata ai principi della Costituzione e dello statuto regionale.

Fermi restando i principi ispiratori della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, sono abrogate le precedenti norme regionali in contrasto con la presente legge.

Art. 2.

Strutture regionali

In attesa che con successive leggi venga definito l'assetto istituzionale ed organizzativo della Regione sulla base dei principi del decentramento e della programmazione, sono costituite in via provvisoria, ai sensi dell'art. 49 dello statuto regionale, le strutture organizzative articolate in settori della giunta regionale, del consiglio regionale e degli organi regionali di controllo.

Con legge regionale vengono individuati i settori di cui sopra ed il numero dei relativi uffici.

Il consiglio regionale, con propria legge, provvede a specificare le competenze dei settori e, nell'ambito di ciascun settore ad individuarne gli uffici, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere regionale.

L'attribuzione delle competenze dei singoli uffici nell'ambito dei compiti assegnati al settore è effettuato con provvedimento del consiglio regionale, su proposta della giunta o dello ufficio di presidenza per quanto di sua competenza, sentita l'apposita commissione consiliare permanente.

Le leggi che disciplinano il trasferimento di competenze e funzioni regionali agli enti locali, alle aggregazioni sovracomunali o subcomunali, disporranno le necessarie modifiche alle funzioni dei settori e uffici.

Art. 3.

Settori ed uffici

Le strutture regionali adempiono alle incombenze connesse allo svolgimento delle funzioni proprie della giunta regionale, del consiglio regionale e degli organi di controllo.

I settori costituiscono le strutture dell'ordinamento regionale attraverso le quali, nell'ambito di materie tra loro affini, si realizza l'unità di indirizzo, di programmazione, di promozione e di ricerca dell'attività della Regione.

Gli uffici costituiscono le strutture di base in cui si articolano i settori.

In ordine alle materie di competenza, le funzioni di ciascun ufficio sono:

1) la raccolta e la elaborazione dei dati statistici, la documentazione, la esecuzione di elaborati grafici;

2) la elaborazione delle proposte di programmi, piani e progetti di intervento nel settore, nonchè l'analisi economica e le previsioni economiche finanziarie;

3) la elaborazione di proposte di legge, regolamenti o deliberazioni programmatiche;

4) la verifica di conformità di piani, progetti e programmi, nonchè di proposte di legge e di altri enti pubblici o di consiglieri regionali rispetto ai programmi, progetti e piani regionali;

5) la istruttoria e la predisposizione degli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi previsti da programmi, progetti e leggi;

6) l'esecuzione degli atti approvati e la conseguente verifica sul conseguimento dei risultati;

7) la predisposizione degli atti relativi all'eventuale accreditamento di fondi ed al discarico dei conseguenti rendiconti, nonchè la esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge sulla contabilità regionale;

8) la predisposizione delle risposte alle interpellanze ed interrogazioni presentate;

9) l'istruttoria degli atti concernenti i rapporti con le commissioni consiliari, gli enti locali ed ogni altra amministrazione pubblica per quanto attiene alla istruzione ed all'*iter* dei provvedimenti;

10) ogni altro adempimento connesso alle competenze dell'ufficio.

Art. 4.

Centri plurifunzionali

Ai fini di realizzare unità di indirizzo e di comportamento da parte delle strutture regionali decentrate, nonchè di facilitare il rapporto tra le strutture stesse e i destinatari dell'azione regionale, saranno istituiti e saranno avviati con una idonea sperimentazione centri plurifunzionali di coordinamento della attività amministrativa della Regione.

I suddetti centri costituiscono anche strutture di collaborazione e di supporto per gli enti locali, i quali possono avvalersene per l'esercizio delle loro funzioni.

Il consiglio regionale con proprie leggi provvede a definire il numero, le competenze e l'ambito territoriale di ciascun centro plurifunzionale.

Fino a che non si darà attuazione alle norme contenute nel presente articolo, resteranno in funzione gli uffici periferici previsti dalla legge di cui al secondo comma del precedente art. 2.

Art. 5.

Comparti

A norma dell'art. 20 dello statuto regionale sono istituiti i seguenti comparti sulla base della ripartizione organica delle materie effettuata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616:

Comparto I - Ordinamento e organizzazione amministrativa:

a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione (personale, provveditorato, patrimonio, demanio, ragioneria);

b) affari istituzionali;

c) ordinamento degli enti amministrativi locali e circoscrizioni comunali.

Comparto II - Servizi sociali:

a) polizia locale, urbana e rurale;
b) assistenza sociale;
c) assistenza sanitaria e ospedaliera;
d) diritto allo studio;
e) beni culturali.

Comparto III - Sviluppo economico:

a) fiere e mercati;
b) turismo ed industria alberghiera;
c) istruzione artigiana e professionale;
d) acque minerali e termali;
e) cave e torbiere;
f) artigianato;
g) industrie e consorzi industriali;
h) agricoltura e foreste;
i) problemi del lavoro.

Comparto IV - Assetto e utilizzazione del territorio:

a) urbanistica, beni ambientali, protezione della natura;
b) trasporti;
c) ambiente, sistemi infrastrutturali, edilizia sociale;
d) navigazione e porti lacuali;
e) caccia;
f) pesca nelle acque interne;
g) tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Ciascun comparto è composto dagli assessori competenti per materia ed è coordinato da uno degli assessori designato, previa comunicazione al consiglio regionale, dalla giunta regionale, secondo criteri di rotazione.

Art. 6.
Attribuzioni del comparto

Il comparto, nell'ambito della politica di programmazione regionale in via principale, assolve alla elaborazione e segue l'attuazione dei piani di lavoro intersettoriale; cura, inoltre, il coordinamento degli interventi finanziari, avvalendosi a tale scopo dei servizi regionali ed eventualmente dei gruppi di lavoro appositamente istituiti dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 35 della legge 29 maggio 1973, n. 20.

Gli schemi di deliberazione della giunta regionale di carattere programmatico, riguardante l'utilizzazione dei fondi stanziati per la prima e per più annualità del bilancio pluriennale e concernente i programmi di spesa, o ripartizione dei fondi, nonchè quelle riguardanti proposte di legge o di regolamento, sono sottoposte dall'assessore competente all'esame del comparto che le propone alla giunta per l'adozione.

Art. 7.
Segreteria dei comparti

Ciascun comparto, ai fini dell'organizzazione del proprio lavoro, si avvale di un ufficio tecnico operativo, cui è preposto un segretario con funzioni di coordinamento.

La composizione e le competenze dell'ufficio sono specificate con apposita deliberazione del consiglio regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.

Art. 8.
Funzioni del coordinatore del settore

Il coordinatore di settore cura l'attuazione dei programmi di competenza del settore cui è preposto in conformità delle direttive impartitegli dall'organo politico da cui dipende sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio e dalla giunta.

A tal fine promuove e coordina l'attività degli uffici costituenti il settore per l'attuazione delle direttive ricevute dall'organo politico.

Compete al coordinatore di settore verificare, in rapporto diretto con i coordinatori di ufficio, gli obiettivi da raggiungere e i tempi di attuazione del lavoro degli uffici. Restano ferme la competenza e la responsabilità del coordinatore di ufficio e dell'estensore del provvedimento sulle modalità di esecuzione e sulla legittimità dell'atto, nei limiti delle attribuzioni e della autonomia amministrativa previste per ciascuna qualifica.

Provvede, avvalendosi degli uffici del settore e nei limiti delle sue attribuzioni, alla elaborazione degli atti di particolare rilevanza che l'organo preposto al servizio ritenga di dovergli affidare o relativamente alle materie a lui delegate per iscritto dall'organo politico medesimo, avvalendosi degli uffici del settore; il coordinatore di settore riferisce periodicamente all'organo politico da cui dipende direttamente sull'andamento degli uffici e propone gli eventuali provvedimenti da adottare.

Il coordinatore di settore è tenuto a comunicare all'organo politico le eventuali inosservanze dei doveri di ufficio.

Art. 9.
Funzioni del coordinatore di ufficio

Il coordinatore di ufficio nella ripartizione del lavoro tra il personale addetto all'ufficio deve garantire la funzionalità e l'equa distribuzione del lavoro.

Cura i tempi di attuazione dei compiti affidati all'ufficio cui è preposto e risponde dell'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento. Resta ferma anche la responsabilità dell'estensore sulla legittimità dell'atto. Nel caso in cui il coordinatore di ufficio non condivida il contenuto e la formulazione dell'atto è tenuto a farlo rilevare e, ove permanga contrasto, inoltra l'atto stesso all'organo competente con le proprie osservazioni scritte.

Il coordinatore di ufficio provvede all'esecuzione dei compiti espressamente affidatigli.

Il coordinatore di ufficio è responsabile dell'osservanza dei doveri di ufficio del personale addetto, ed è tenuto a comunicare le inosservanze al coordinatore di settore.

Art. 10.

L'art. 51 della legge 29 maggio 1973, n. 20, modificato dalla legge 29 maggio 1973, n. 21, è così sostituito:

Nomina coordinatori. — « La giunta regionale provvede, sentito il consiglio del personale e la competente commissione consiliare permanente, a conferire l'incarico di coordinatore sia dei settori operativi che degli uffici, valutando i requisiti dei candidati secondo i criteri e i punteggi indicati da una tabella approvata dal consiglio regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La tabella prevederà tra i requisiti l'anzianità di servizio e di qualifica del dipendente, i titoli da lui posseduti (titolo di studio, concorsi vinti o in cui ha conseguito l'idoneità, pubblicazioni, iscrizioni negli albi professionali aventi valore legale, conoscenze di lingue, l'aver ricoperto l'incarico di coordinatore di ufficio o di settore, nonchè di altre mansioni svolte) e la qualifica dell'amministrazione di provenienza.

Per quanto riguarda i coordinatori di settore e di ufficio da assegnare al consiglio regionale, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, sentito il consiglio del personale, provvederà alle necessarie designazioni; successivamente la giunta regionale procederà al conferimento dei relativi incarichi.

Le designazioni dell'ufficio di presidenza, così come le nomine effettuate dalla giunta, qualora non concordino con il parere espresso dal consiglio del personale, vanno motivate.

I coordinatori di settore sono scelti fra i funzionari direttivi che siano in possesso di una anzianità di almeno otto anni nella qualifica ed abbiano frequentato apposito corso di formazione.

I coordinatori di ufficio sono scelti fra i funzionari direttivi ed i collaboratori che abbiano frequentato l'apposito corso di formazione e siano in possesso dell'anzianità nella qualifica di almeno quattro anni per i funzionari direttivi e di otto anni per i collaboratori.

I coordinatori di ufficio con qualifica di collaboratore possono essere preposti, sentita la commissione consiliare competente, solo ad uffici ai quali non risultino assegnati funzionari direttivi ».

Art. 11.
Nomina provvisoria dei coordinatori

Fino a quando non verranno ultimate le procedure per la selezione e valutazione del personale, secondo i criteri di cui all'art. 10 della presente legge, al fine di assicurare nel periodo transitorio la funzionalità e l'efficienza dell'amministrazione, la giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, provvede alla nomina provvisoria dei coordinatori dei settori e degli uffici, su proposta dell'assessore al personale e per le strutture del consiglio regionale, previa designazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

I coordinatori di settore sono scelti tra i dipendenti regionali in possesso della qualifica di funzionario direttivo

I coordinatori di ufficio sono scelti tra i dipendenti regionali in possesso della qualifica di funzionario direttivo o di collaboratore.

Per le esigenze derivanti da funzioni trasferite, i coordinatori di settore e di ufficio possono essere scelti anche tra il personale già assegnato alla Regione per disposizioni di leggi nazionali, in possesso di qualifiche equivalenti.

Le nomine provvisorie a coordinatore potranno essere effettuate, sentite le organizzazioni sindacali e la competente commissione consiliare permanente, tra il personale che abbia almeno un'anzianità di sei anni nella qualifica direttiva per quanto concerne la nomina a coordinatore di settore e una anzianità di quattro anni per i funzionari direttivi e di sei anni per i collaboratori per quanto concerne le nomine a coordinatore di ufficio. Tali nomine saranno effettuate secondo i criteri di cui al precedente art. 10 con esclusione della partecipazione ai corsi di formazione.

L'incarico di coordinamento, conferito ai sensi dei commi precedenti, ha la durata di due anni, salvo che la giunta non ne disponga anticipatamente la revoca con provvedimento motivato, sentita la competente commissione consiliare permanente.

L'art. 85 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, è abrogato.

Art. 12.
Indennità di coordinamento

Per il periodo in cui verranno svolte funzioni di coordinamento anche provvisoriamente, verrà corrisposta una indennità di funzione mensile non pensionabile, con i criteri e nelle misure stabiliti dalla legge n. 20 del 29 maggio 1973.

I coordinatori di settore e di ufficio ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, sono tenuti ad effettuare le proprie prestazioni oltre il normale orario di lavoro senza diritto ad ulteriori compensi fino ad un massimo di centoventi ore annue.

Art. 13.

Responsabilità

All'art. 56 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, sono aggiunti i seguenti commi:

« Ogni atto deve recare l'indicazione e la firma del suo estensore e la sigla del coordinatore d'ufficio e del coordinatore di settore.

I dipendenti regionali, nell'ambito e nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni, rispondono degli atti da loro sottoscritti, firmati o siglati.

Nei casi in cui, ai sensi delle vigenti normative, è prevista la sottoscrizione di titoli per l'ordinazione delle spese o per la riscossione delle entrate da parte di funzionari, la giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, nell'ambito delle attività di rispettiva competenza, provvedono con proprie deliberazioni alla identificazione nominativa dei funzionari autorizzati.

Gli amministratori che sono titolari di firma per le funzioni a loro attribuite a norma di legge, possono delegare funzionari regionali nominati coordinatori a sottoscrivere gli atti di loro competenza.

Il provvedimento di delega deve contenere l'esatta e circoscritta natura degli atti per i quali viene delegata la firma e la durata del tempo della delega, ed è soggetto al visto del commissario di Governo presso la Regione.

Il provvedimento di delega è soggetto a pubblicazione nel Bollettino ufficiale degli atti della regione Lazio.

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si fa riferimento alle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato ».

Art. 14.

Organico del personale

In applicazione dell'art. 72 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, la dotazione organica del personale suddivisa per qualifiche funzionali, è, in via transitoria, determinata secondo la seguente tabella:

qualifica funzionario direttivo	n.	655
qualifica collaboratore	»	1378
qualifica assistente	»	1163
qualifica ausiliario specializzato	»	300
qualifica ausiliario qualificato	»	126
qualifica ausiliario	»	—
Totale .	n.	3622

La determinazione e la variazione del contingente numerico e per qualifica del personale da assegnare ai settori ed agli uffici regionali è effettuata con deliberazione della giunta regionale, d'intesa per il personale da assegnare alle strutture del consiglio regionale, con l'ufficio di presidenza del consiglio medesimo, sentita la competente commissione consiliare permanente.

Nella prima applicazione della presente legge l'assegnazione nominativa del personale alle strutture è effettuata con decreto del presidente della giunta, su conforme parere della giunta regionale o, per le strutture consiliari, dall'ufficio di presidenza del consiglio.

La tabella organica del personale s'intende riferita all'attuale momento, in attesa del decentramento delle funzioni regionali agli enti locali.

Art. 15.

Profili professionali e mansioni obiettive

In attuazione dei principi di professionalità dei dipendenti regionali, di cui all'art. 91 della legge regionale n. 20 del 1973, sono determinati con la presente legge i profili professionali compresi in ciascuna qualifica funzionale:

a) *qualifica funzionale*: funzionario direttivo (art. 41 della legge regionale n. 20 del 1973):

1) funzionario amministrativo;
2) funzionario giornalista;
3) funzionario procuratore legale ed avvocato;
4) funzionario specializzato in materie statistiche, demografiche e attuariali;
5) funzionario agronomo;
6) funzionario ingegnere;
7) funzionario geologo;
8) funzionario medico;
9) funzionario veterinario;
10) funzionario biologo;
11) funzionario farmacista;
12) funzionario insegnante;
13) funzionario architetto;
14) funzionario specializzato in lingue straniere;
15) funzionario stenografo d'aula;
16) funzionario programmatore ed analista di centro elettronico e specializzato in informatica;
17) funzionario sociologo;
18) funzionario psicologo;
19) funzionario direttivo tecnico specializzato per la formazione alberghiera;

b) *qualifica funzionale*: collaboratore (art. 42 della legge regionale n. 20 del 1973):

1) collaboratore amministrativo;
2) collaboratore contabile;
3) collaboratore tecnico-specializzato;
4) collaboratore meccanografico e di operatore di centro elettronico;
5) collaboratore insegnante;
6) collaboratore stenografo;
7) collaboratore per assistenza socio-sanitaria;
8) collaboratore igienico-sanitario;
9) collaboratore agronomo;
10) collaboratore esperto in statistica, in informatica ed in programmazione;
11) collaboratore insegnante-istruttore;

c) *qualifica funzionale*: assistente (art. 43 della legge regionale n. 20 del 1973):

1) assistente istruttore;
2) assistente dattilografo;
3) assistente stenodattilografo;
4) assistente applicato;
5) assistente applicato meccanografo e perforatore-verificatore meccanografo;
6) assistente tecnico: edile, elettricista, tipografo;
7) assistente operaio agricolo-forestale;
8) assistente meccanografo;
9) assistente centralinista;
10) assistente autista;
11) assistente per attività paramediche;
12) assistente per attività di riabilitazione fisica e sensoriale;
13) assistente operaio specializzato e qualifiche equiparate;
14) assistente sanitario specializzato in vigilanza;

d) *qualifica funzionale*: ausiliario specializzato (art. 44 della legge regionale n, 20 del 1973):

1) commesso capo;

e) *qualifica funzionale*: ausiliario (art. 46 della legge regionale n. 20 del 1973):

1) addetto alle pulizie ed ai traslochi.

I funzionari sono tenuti a svolgere tutti i compiti e le attività inerenti alla professione cui appartengono secondo le norme che regolano l'esercizio della professione medesima, assumendo personale responsabilità di natura professionale.

I titoli di accesso e le mansioni per singoli profili professionali saranno determinati con successivo provvedimento del consiglio regionale.

Art. 16

Riconoscimento profili professionali - corsi di qualificazione professionale - passaggi di qualifica

Con deliberazione consiliare da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, viene determinato il contingente numerico per ciascuno dei profili professionali previsti dall'art. 15 della presente legge.

Il riconoscimento e l'attribuzione nell'ambito delle stesse qualifiche funzionali e di ciascun profilo professionale saranno determinate con deliberazione della giunta regionale, sentiti il consiglio del personale, le organizzazioni sindacali e la competente commissione consiliare permanente, sulla base della specificità delle mansioni effettivamente svolte, dei titoli di studio, dei requisiti e della qualificazione professionale posseduta, fatta eccezione per le professioni per le quali sono richiesti titoli di studio ed abilitazioni specifiche.

Nell'ambito della stessa qualifica è consentito il cambio di professione a seguito di successivi corsi, purchè non vari il numero dei posti nella stessa qualifica, sentita la competente

commissione consiliare permanente. La giunta stessa delibererà anche il numero delle unità di specializzazione necessarie per ogni qualifica funzionale.

I passaggi di qualifica avverranno attraverso concorsi interni secondo le disposizioni di cui agli articoli 87 e 88 della legge n. 20 del 1973.

Art. 17.

Comando del personale

Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso un ente pubblico che ne abbia fatto richiesta, oppure, presso gli enti locali, gli enti regionali e gli uffici delle amministrazioni pubbliche per l'assolvimento di compiti specifici, anche in relazione all'attuazione di deleghe agli enti locali e per l'istituzione delle comunità montane e di altri consorzi degli enti locali.

Il comando è disposto con provvedimento motivato della giunta, previo parere della commissione consiliare per il personale, su proposta dell'assessore al personale, sentito l'ufficio di presidenza del consiglio per il personale in servizio presso le strutture consiliari.

In ogni caso deve essere sentito l'interessato.

Il comando non può avere durata superiore ad un biennio e può essere rinnovato.

Con apposito regolamento, d'accordo con le organizzazioni sindacali, verranno disciplinati i criteri della mobilità del personale anche all'interno dei servizi regionali.

Il trattamento economico del personale comandato è a carico dell'ente richiedente.

Nella prima fase dell'attuazione di deleghe regionali, per l'assorbimento di compiti specifici presso enti locali, le comunità montane e i consorzi degli enti locali, il trattamento economico del personale comandato può essere posto a caric dell'amministrazione regionale con apposito e motivato provvedimento del consiglio regionale.

Art. 18.

Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti regionali

Ai dipendenti regionali si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513 e nella legge 26 gennaio 1978, n. 417, concernenti il trattamento economico di misione e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato.

Ai fini dell'equiparazione tra i dipendenti dello Stato e dipendenti regionali si provvederà con apposita legge regionale.

Art. 19.

Designazioni di dipendenti regionali in seno a comitati, commissioni e gruppi di lavoro

Tutte le designazioni di dipendenti regionali in seno a comitati, commissioni, anche di esame, e gruppi di lavoro costituiti con atto formale, sono effettuati, nell'ambito delle rispettive competenze, dalla giunta regionale e dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, sentiti la competente commissione consiliare permanente ed il consiglio del personale, secondo specifiche qualificazioni professionali e con il rispetto dei criteri di rotazione.

Fermo restando il disposto dell'art. 76 della legge 29 maggio 1973, n. 20, al dipendente regionale designato a norma del precedente comma, viene attribuito il compenso per il lavoro straordinario effettivamente svolto, secondo la normativa regionale, qualora la partecipazione si protragga oltre il normale orario di servizio, salvo quanto previsto dalla normativa sulle missioni. In tal caso il provvedimento di designazione deve recare il relativo impegno di spesa.

Ai fini della partecipazione a concorsi, comitati, commissioni, il personale assegnato alla Regione per disposizioni di leggi nazionali è equiparato al personale regionale.

Art. 20.

Note di lavoro

Entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ogni anno ciascun ufficio regionale redige una nota di lavoro, dalla quale risulti l'attività svolta nel semestre precedente e vengano evidenziati, in relazione ai programmi regionali, i risultati raggiunti e le indicazioni di massima sull'attività da svolgere nel semestre successivo.

Annualmente le note di lavoro vengono trasmesse, con relazione del coordinatore di settore, all'assessore al personale.

Art. 21.

Conferenze di servizio e di settore

Ogni trimestre presso ogni servizio viene convocata una conferenza dei coordinatori di settore e d'ufficio ai fini di verificare l'andamento del lavoro, lo stato di attuazione e dei programmi e gli eventuali problemi organizzativi.

La conferenza è presieduta a turno, dai coordinatori di settore.

Dei lavori della conferenza viene redatto resoconto sommario.

Agli stessi fini di cui al primo comma, viene convocata, almeno una volta al mese, dal coordinatore di settore una conferenza dei coordinatori di ufficio.

Art. 22.

Costituzione di gruppi di lavoro

I gruppi di lavoro previsti dall'art. 35 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, sono costituiti con provvedimenti della giunta regionale e dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale nell'ambito delle rispettive competenze.

Nel provvedimento di costituzione devono essere indicati gli obiettivi, i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro. Il provvedimento sarà comunicato alla competente commissione consiliare permanente.

Art. 23.

Coordinamento delle attività dei comitati per la programmazione

Il coordinamento dei comitati per la programmazione regionale spetta al presidente della giunta regionale o su sua delega, al vice presidente o all'assessore alla programmazione.

Art. 24.

Pubblicità dell'attività regionale

La giunta regionale provvede periodicamente alla pubblicazione di una raccolta dei testi integrali delle leggi, dei regolamenti e delle deliberazioni consiliari e alla pubblicazione di una raccolta contenente, per estratto, le determinazioni della giunta e i decreti del presidente della giunta.

Le suddette pubblicazioni sono poste in vendita al pubblico.

Art. 25.

Segretari delle commissioni consiliari permanenti

L'incarico di segretario delle commissioni consiliari permanenti è conferito per un periodo di cinque anni e può essere rinnovato.

Alla nomina provvede l'ufficio di presidenza del consiglio secondo le modalità e i criteri previsti per la nomina dei coordinatori di ufficio.

Ai funzionari di cui al precedente comma spetta il trattamento economico previsto per i coordinatori di ufficio.

La nomina provvisoria dei segretari delle commissioni consiliari permanenti verrà effettuata dall'ufficio di presidenza con i criteri di cui al precedente art. 11.

Art. 26.

Norma transitoria
(Uffici tecnico-strumentali)

Per lo svolgimento delle attività tecnico-strumentali comuni (protocollo, archivio generale, centralino, anticamera, economato, ragioneria, copia e fotocopia e altre attività analoghe), viene istituito con deliberazione consiliare un apposito ufficio presso ciascuno dei servizi della giunta regionale.

Con il provvedimento di cui all'ultimo comma del precedente art. 2, vengono specificate le competenze degli uffici tecnico-strumentali e la dislocazione degli archivi regionali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 5 febbraio 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 2 febbraio 1979.

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1979, n. 12.

Determinazione delle competenze e delle funzioni dei settori operativi dell'amministrazione regionale centrale e decentrata, nel consiglio regionale e degli organi di controllo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 28 *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Competenze e funzioni dei settori operativi dell'amministrazione regionale

Le competenze e le funzioni dei settori operativi dell'amministrazione regionale centrale e decentrata, del consiglio regionale e degli organi di controllo, di cui alla legge n. 48 del 26 agosto 1978 sono come appresso individuate e attribuite:

A) CONSIGLIO REGIONALE.

1) *Settore segreteria del consiglio.*

Tratta gli affari relativi ai compiti istituzionali del consiglio regionale ed in particolare provvede:

alla ricezione, classificazione e conservazione delle proposte di legge e deliberazione nonchè degli atti ad esse relativi ed all'esame preliminare delle medesime per l'accertamento dei requisiti di ricevibilità;

al servizio di segreteria della conferenza dei capi-gruppo, della giunta per il regolamento e della giunta delle elezioni;

all'istruzione degli atti da sottoporre all'esame del consiglio regionale e all'inoltro ai consiglieri della relativa documentazione;

alla ricezione, classificazione e conservazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni e agli adempimenti conseguenti alla loro presentazione;

agli adempimenti necessari per la convocazione del consiglio regionale;

alla redazione dei verbali delle sedute consiliari;

al coordinamento formale dei testi dei provvedimenti del consiglio regionale;

alla cura e conservazione dei provvedimenti legislativi, amministrativi e degli altri atti approvati dal consiglio regionale;

ai rapporti con il commissario di Governo e con la commissione di controllo ed alla predisposizione dei chiarimenti da questa ultima eventualmente richiesti in ordine ai provvedimenti amministrativi consiliari soggetti a controllo da elaborare in collaborazione con il competente assessorato, da inviare all'organo di controllo previo esame della commissione consiliare permanente;

al contenzioso elettorale;

alla ripresa stenografica delle sedute consiliari;

alla revisione e pubblicazione dei resoconti stenografici;

alla soddisfazione di esigenze di ripresa stenografica di particolari sedute di commissione o di convegni su disposizioni dell'ufficio di presidenza;

a predisporre per ogni proposta di legge o di deliberazione una relazione in ordine alla legittimità costituzionale ed alla tecnica legislativa;

a seguire dal punto di vista della tecnica legislativa e della legittimità costituzionale l'*iter* di ogni proposta di legge esprimendo pareri sulle eventuali modifiche apportate ai testi;

a seguire dal punto di vista giuridico, l'*iter* delle proposte di deliberazione;

a fornire pareri giuridici su richiesta dell'ufficio di presidenza dei consiglieri e degli uffici del consiglio nonchè assistenza tecnico-giuridica agli organismi in cui si articola il consiglio regionale ed ai soggetti titolari di iniziativa legislativa ed amministrativa;

ad effettuare studi e ricerche di carattere giuridico;

agli adempimenti connessi all'assegnazione delle proposte di legge e di deliberazione e degli altri atti alle commissioni consiliari permanenti, alla cura del repertorio degli atti deferiti all'esame delle commissioni stesse;

agli adempimenti connessi alle esigenze di coordinamento delle commissioni consiliari permanenti;

agli adempimenti necessari per la convocazione delle commissioni consiliari;

al reperimento di tutti i dati giuridici, tecnici e documentali relativi agli argomenti all'ordine del giorno delle commissioni consiliari al fine di mettere in grado i commissari di conoscere e valutare ogni aspetto delle questioni;

al coordinamento formale del testo delle proposte di legge e di deliberazione approvate dalle commissioni;

alla redazione dei verbali e dei resoconti sommari delle sedute delle commissioni;

agli adempimenti conseguenti alle decisioni adottate dalle commissioni.

Si articola in quattro uffici:

ufficio lavori consiglio;

ufficio resocontazione;

ufficio commissioni consiliari;

ufficio legislativo.

Il responsabile del settore svolge altresì le funzioni di segretario del consiglio regionale.

2) *Settore segreteria ufficio di presidenza.*

Tratta gli affari connessi con l'attività dell'ufficio di presidenza ed in particolare provvede:

alla ricezione delle richieste di inserimento nell'ordine del giorno delle sedute dell'ufficio di presidenza delle proposte, delle deliberazioni e degli argomenti da trattare;

agli adempimenti, in base alle disposizioni impartite dal presidente del consiglio regionale, per la formazione dell'ordine del giorno delle sedute dell'ufficio di presidenza;

agli adempimenti necessari per la convocazione dell'ufficio di presidenza e all'inoltro ai singoli membri della documentazione relativa alle questioni all'ordine del giorno;

alla redazione dei processi verbali delle sedute dell'ufficio di presidenza ed agli adempimenti necessari per il loro perfezionamento;

alle comunicazioni necessarie per consentire ai settori ed agli uffici competenti di dare esecuzione ai deliberati dell'ufficio di presidenza;

alla conservazione degli atti e dei documenti esaminati dall'ufficio di presidenza ed alla classificazione e conservazione dei verbali e degli atti deliberativi;

all'organizzazione di convegni, manifestazioni e viaggi di studio indetti dal consiglio regionale;

alle imcombenze relative alla partecipazione del consiglio regionale a cerimonie ufficiali, convegni e manifestazioni;

all'assistenza ai membri del consiglio regionale nella loro attività di rappresentanza;

alla cura dei rapporti con la stampa nazionale e locale, con la RAI-TV e con le emittenti private, assicurando la tempestiva informazione in ordine alle attività ed iniziative del consiglio e delle sue articolazioni;

alla redazione, stampa e divulgazione di pubblicazioni concernenti la illustrazione dell'attività del consiglio;

allo svolgimento dell'attività di pubbliche relazioni, di diffusione di dati e di notizie nonchè di quella conseguente alle richieste di documentazione e di informazione provenienti da enti e cittadini;

all'organizzazione di tutti i servizi relativi al funzionamento della biblioteca generale della Regione ed in particolare alle proposte di acquisto, classificazione e conservazione di collane, testi e pubblicazioni nelle diverse discipline di interesse regionale e generale;

alla organizzazione del servizio di documentazione generale della Regione ed a studi e ricerche su argomenti di rilevanza regionale;

alla redazione e pubblicazione di compendi di leggi, di regolamenti, di decreti, di circolari, ecc.;

alla tenuta dell'archivio storico del consiglio regionale;

ai rapporti con la C.E.E.

Si articola in quattro uffici:

lavori ufficio di presidenza;

cerimoniale;

stampa, pubbliche relazioni, RAI-TV;

biblioteca e documentazione.

Il responsabile del settore svolge altresì le funzioni di segretario dell'ufficio di presidenza.

3) *Settore segreteria amministrativa.*

Tratta gli affari amministrativi ed in particolare provvede:

alla predisposizione dello schema di bilancio di previsione e del conto consuntivo del consiglio regionale;

alla tenuta delle scritture contabili;

alla registrazione degli impegni di spesa;

ai rapporti con il tesoriere;

alla predisposizione dei mandati e delle reversali di riscossione;

al riscontro amministrativo contabile dei rendiconti economali e dei funzionari delegati, nonchè degli atti predisposti dagli uffici del consiglio;

al trattamento economico dei consiglieri regionali;

ai servizi di economato e di provveditorato;

ai servizi di manutenzione degli impianti e delle attrezzature;

alla predisposizione ed esecuzione di gare, licitazioni, trattative private ed indagini di mercato decise dall'ufficio di presidenza in relazione ad appalti, acquisti, affitti, vendite o permute;

all'inventario generale dei beni del consiglio ed agli adempimenti relativi al consegnatario;

alla predisposizione ed esecuzione dei contratti, nonchè dei relativi provvedimenti di liquidazione;

alla predisposizione degli schemi di deliberazione per le materie di propria competenza;

a proporre all'ufficio di presidenza le richieste di personale da assegnare al consiglio regionale nonchè i trasferimenti ad altri uffici regionali di personale del consiglio;

a proporre all'ufficio di presidenza l'assegnazione del personale agli uffici del consiglio;

all'amministrazione e al trattamento economico del personale assegnato al consiglio;

alla tenuta dell'archivio corrente;

all'organizzazione dei servizi tecnici quali il centro stampa e fotocopie, il servizio telefonico e di autoparco, di dattilografia, dei commessi d'aula, di attesa e di custodia, protocollo, movimento corrispondenza, telegrammi e fonogrammi.

Si articola in tre uffici:

ufficio ragioneria e contabilità;

ufficio economato e provveditorato;

ufficio archivio e servizi tecnico-strumentali - affari generali e personale.

UFFICI AUTONOMI DEL CONSIGLIO REGIONALE

1) *Ufficio autonomo collegio dei revisori dei conti.*

Provvede ai compiti concernenti la verifica degli atti di spesa trasmessi mensilmente dalla giunta e dalla presidenza del consiglio che cataloga e custodisce; cura la redazione dei verbali del collegio; provvede alla raccolta dei dati e di elementi tecnici relativi alle materie di competenza del collegio dei revisori dei conti.

2) *Ufficio autonomo previdenza e solidarietà consiglieri regionali.*

Provvede alla gestione del fondo di trattamento di previdenza (liquidazione fine attività) e di quiescenza (assegno vitalizio o pensione) in favore dei consiglieri regionali, secondo la normativa prevista da apposita legge regionale. Cura l'introito ed il versamento delle ritenute sul fondo stesso.

B) GIUNTA REGIONALE.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

1) *Segreteria della presidenza della giunta.*

Cura la trattazione degli affari connessi con l'attività politico-istituzionale del presidente della giunta.

Assolve le incombenze attribuite alla Regione in materia di protezione civile.

Assiste il presidente e la giunta in ordine all'attuazione del programma di lavoro e di iniziative approvato all'atto di costituzione della giunta stessa.

Cura l'istruttoria delle nomine e delle designazioni di rappresentanti regionali in seno a commissioni e comitati.

Cura i rapporti con gli organi di stampa ed i mezzi di comunicazione di massa nonchè le pubbliche relazioni e le informazioni sull'attività della Regione.

Provvede all'assistenza ed alla collaborazione nei rapporti con gli organi politici ed istituzionali a tutti i livelli, nazionali ed esteri; rapporti con la comunità europea.

Assiste il presidente nelle funzioni di rappresentanza in seno ai comitati previsti dalle leggi vigenti.

Mantiene i rapporti con le forze sociali e le organizzazioni sindacali.

Cura lo studio e le proposte per l'applicazione di nuove tecniche amministrative e la semplificazione dei metodi di lavoro.

Gli uffici annessi determinati in numero di sei e così denominati, come da legge sono:

1) affari istituzionali e protezione civile;

2) programma;

3) stampa, pubbliche relazioni, documentazione ed informazione;

4) organizzazione e metodo;

5) rapporti con gli organismi comunitari internazionali;

6) rapporti con le organizzazioni sindacali e le forze sociali.

2) *Segreteria amministrativa della presidenza della giunta.*

Cura la trattazione di tutti gli affari connessi con le funzioni del presidente della giunta quale organo amministrativo della Regione nonchè la firma degli atti attinenti l'esercizio di tale funzione.

Cura la istruttoria e la emanazione dei decreti e degli atti monocratici del presidente nonchè la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Cura la stipulazione dei contratti e delle convenzioni.

Provvede all'assegnazione — alle strutture competenti — della corrispondenza in arrivo nonchè alla protocollazione, conservazione e classificazione degli atti e dei documenti della presidenza della giunta.

Provvede alla direzione, amministrazione, redazione e pubblicazione del Bollettino ufficiale.

Cura l'amministrazione del personale in servizio presso i settori della presidenza della giunta.

Assolve le incombenze del cerimoniale relative al presidente e alla giunta.

Provvede alle attività economali nonchè alla gestione dei capitoli di bilancio connessi all'esercizio delle funzioni di pertinenza della presidenza della giunta.

Provvede ad esercitare l'attività di vigilanza amministrativa secondo le indicazioni del presidente della giunta.

Gli uffici annessi vengono determinati in numero di sei e sono così denominati:

1) affari generali e personale;

2) economato e contabilità;

3) promulgazione leggi, decreti, ordinanze e ufficiale rogante;

4) bollettino ufficiale;

5) cerimoniale;

6) vigilanza amministrativa.

3) *Segreteria della giunta.*

Cura la trattazione degli affari istituzionali che riguardano la giunta come organo collegiale ed esecutivo della Regione.

Cura la tenuta dei rapporti istituzionali con il consiglio regionale e le commissioni consiliari, nonchè la trattazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Provvede alla istruttoria degli atti da sottoporre alla approvazione della giunta.

Cura la predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute e degli avvisi di convocazione.

Assolve a tutte le incombenze relative al regolare svolgimento delle sedute della giunta nonchè alla relativa verbalizzazione.

Cura la realizzazione dei resoconti dei lavori e provvede agli adempimenti successivi all'adozione dei provvedimenti.

Tiene i rapporti con la commissione di controllo sugli atti dell'amministrazione regionale in ordine all'approvazione dei provvedimenti adottati dalla giunta.

Cura la raccolta e l'archiviazione sistematica degli atti formali della giunta.

Il responsabile del settore segreteria della giunta svolge, altresì, le funzioni di segretario della giunta regionale.

Gli uffici annessi sono determinati in numero di tre e sono così denominati:

1) segreteria organizzativa;

2) lavori giunta e resocontazione;

3) rapporti con il consiglio regionale e con la commissione di controllo.

4) *Affari giuridici e legali.*

Svolge compiti di assistenza e consulenza giuridica in materia di contensioso e legale.

Provvede alla elaborazione di proposte legislative e regolamentari di iniziativa della giunta.

Presta consulenza giuridica al presidente ed alla giunta negli atti amministrativi di rispettiva competenza.

Elabora pareri in ordine alla instaurazione di liti, al componimento di controversie, alla applicazione di leggi e regolamenti.

Cura la istruttoria delle pratiche riguardanti ricorsi giuridici e ricorsi straordinari al capo dello Stato.

Formula proposte per la nomina di difensori esterni e cura i rapporti con i medesimi.

Assicura la rappresentanza dell'ente Regione nelle varie sedi giurisdizionali.

Gli uffici annessi vengono determinati in numero di due e così denominati:

1) ufficio legislativo;
2) ufficio legale e contenzioso.

GIUNTA REGIONALE

5) *Coordinamento programmazione e pianificazione.*

Cura l'elaborazione del programma regionale di sviluppo in coerenza ed in raccordo con il piano di assetto territoriale; piani di intervento settoriali; rapporti con gli organi tecnici della programmazione internazionale e con gli istituti ed enti di ricerca regionale, locali, nazionali; partecipazione alle procedure di formazione del programma economico nazionale; verifica dei piani e del programma economico e nazionale; verifica dei piani e del programma regionale ed aggiornamento degli indirizzi e dei contenuti di programmazione; rilevazione, elaborazione e produzione delle informazioni statistiche regionali; verifica rapporti tra i piani generali e settoriali regionali ed i piani e programmi adottati dagli enti locali e sub-regionali; rapporti con IRSPEL e FILAS. Inoltre cura le attività connesse ai parchi regionali e riserve naturali, secondo le indicazioni di cui alla apposita legge.

Gli uffici annessi vengono determinati in numero di quattro e così denominati:

1) coordinamento e predisposizione piano programmatico;
2) pianificazione territoriale;
3) rapporti tra piano regionale e piani degli enti sub-regionali;
4) parchi regionali e riserve naturali.

6) *Settore informatica.*

Cura le trattazioni di tutti gli affari connessi allo sviluppo ed al coordinamento dell'informatica del Lazio; provvede alla analisi delle procedure amministrative e meccanografiche regionali; cura la redazione dei programmi meccanografici e la gestione del centro meccanografico ivi compresi tutti gli adempimenti di natura tecnico-strumentale.

Gli uffici annessi determinati in numero di due e così denominati come da legge, sono:

1) studi e ricerche per lo sviluppo e il coordinamento dell'informatica del Lazio;
2) analisi, programmi e gestione.

7) *Settore bilancio e ragioneria.*

Tratta le materie connesse agli affari finanziari ed alla politica di bilancio in collegamento con il settore della programmazione; predisposizione tecnica e tenuta dei bilanci regionali pluriennali ed annuali e delle scritture contabili e gestione finanziaria dei fondi regionali; predisposizione degli elementi finanziari dei piani settoriali di intervento, delle proposte di legge e degli atti amministrativi comportanti spesa; assunzione e rimborso mutui e prestiti obbligazionari nel quadro dei programmi pluriennali; riscontro di coerenza dei bilanci degli enti dipendenti con il bilancio regionale; rilevazione dei flussi finanziari extra-bilancio.

Svolge compiti di coordinamento generale della gestione della Regione mediante firma di tutti gli impegni di spesa, dei reversali di riscossione e dei titoli di pagamento e tenuta delle relative scritture contabili; rapporti con il tesoriere per la verifica della parità delle entrate e delle spese; contabilità del personale; conto consuntivo; tenuta contabilità delle entrate; adempimenti contabili connessi ai trasferimenti nei vari capitoli del bilancio regionale dei fondi accreditati nel bilancio statale.

Gli uffici annessi determinati in numero di sei e così denominati, come da legge, sono:

1) bilancio di previsione;
2) rendiconto consuntivo e rilevazioni periodiche;
3) conto consolidato regionale;
4) gestione entrate;
5) impegni di spesa;
6) coordinazione della spesa (competenze e residui, contabilità di cassa e di riscontro di tesoreria).

8) *Settore finanze e tributi.*

Cura la gestione delle finanze e le attività tributarie attive e passive della Regione e il contenzioso tributario.

Cura gli affari finanziari relativi alle partecipazioni regionali.

A detto settore sono annessi tre uffici, così denominati come da legge:

1) tributi regionali;
2) finanze;
3) recuperi e vigilanza tributaria.

9) *Settore demanio e provveditorato e contenzioso.*

Provvede agli adempimenti connessi all'acquisizione in proprietà e in locazione dei beni immobili alla loro gestione, manutenzione e tenuta, compresi gli impianti tecnici.

Cura la redazione del conto consuntivo patrimoniale e l'inventario dei beni immobili, ivi compresi i rapporti patrimoniali con le altre pubbliche amministrazioni ed enti locali.

Cura la tenuta ed il coordinamento del contenzioso.

A detto settore sono annessi cinque uffici, così denominati, come da legge:

1) demanio;
2) patrimonio;
3) contenzioso amministrativo;
4) servizio tecnico e progettazioni;
5) manutenzione e servizi vari.

10) *Settore provveditorato ed economato.*

Provvede agli adempimenti inerenti agli approvvigionamenti (gare, contratti), a tutte le attività economali e alla gestione dei vari servizi in economia; gestione autoparco; raccolta dei fabbisogni e verifica delle spese economali dei vari servizi; centro stampa.

Detto settore si articola in tre uffici, così denominati, come da legge:

1) approvvigionamento e contratti;
2) economato e servizi vari, centro stampa e riproduzione;
3) gestione automezzi.

11) *Settore enti locali e problemi istituzionali - Comitati di controllo - Polizia urbana e rurale.*

Cura l'attività di indirizzo e di coordinamento degli enti locali, comuni, province, enti pubblici locali; funzionamento degli organi regionali di controllo sugli atti degli enti locali, polizia locale, urbana e rurale.

A detto settore sono annessi quattro uffici, così denominati come da legge:

1) rapporti con gli enti locali e problemi istituzionali, assistenza finanza locale;
2) rapporti con il comitato e le sezioni di controllo;
3) polizia urbana e rurale, decentramento comunale;
4) ufficio stralcio per i rapporti con gli enti assistenziali (I.P.A.B. - E.C.A.).

12) *Settore aggregazioni sovracomunali.*

Svolge tutte le iniziative intese ad attivare le nuove dimensioni del potere locale; circoscrizioni, circondari, comprensori, comunità montane, assistenza tecnica.

Detto settore si articola in tre uffici, così denominati, come da legge:

1) rapporti e assistenza comprensori ed aggregazioni sovracomunali; comunità montane;
2) rapporti con le università agrarie;
3) rapporti U.L.S.S.S.

13) *Settore servizi sociali.*

Tratta i problemi inerenti il coordinamento, la disciplina e la vigilanza delle strutture sociali e delle istituzioni di assistenza e beneficenza.

Cura gli interventi assistenziali in favore dei singoli e tutti i problemi inerenti l'integrazione nella società degli emarginati e delle varie categorie di cittadini.

Detto settore si articola in quattro uffici, così denominati come da legge:

1) interventi sociali per l'età evolutiva;

2) interventi sociali per la maternità, consultori;

3) interventi sociali per la riabilitazione e riadattamento sociale;

4) documentazione, programmazione sociale, assistenza tecnica enti locali.

14) *Settore stato giuridico del personale.*

Cura l'assunzione e l'amministrazione del personale regionale sotto il profilo giuridico, dalle operazioni di assunzione ed immissione nei ruoli sino alla cessazione dal servizio.

Coordina ed attua gli interventi riguardanti la mobilità interna ed esterna del personale.

Cura la tenuta e l'aggiornamento dei ruoli del personale e provvede all'istruttoria degli inquadramenti e del contenzioso in materia di impiego regionale.

Cura l'instaurazione dei rapporti con enti previdenziali; provvede all'accertamento del diritto delle prestazioni di quiescenza o previdenza ed alla liquidazione dei relativi acconti.

Gli uffici relativi sono i seguenti:

1) stato giuridico;

2) mobilità del personale, matricole e statistica, istruttoria contenzioso;

3) ufficio stralcio inquadramento del personale;

4) accertamento diritto prestazioni di quiescenza e previdenza, riscatti, cessione di stipendio;

5) liquidazione, acconti di pensioni ed indennità di fine servizio, rapporti finanziari con gli enti.

15) *Settore trattamento economico.*

Cura e definisce tutte le questioni relative al trattamento economico del personale regionale, svolge le funzioni annesse ai provvedimenti stipendiali, al loro aggiornamento ed alle relative variazioni.

Funzioni analoghe sono svolte per quanto attiene alle indennità varie ed ai compensi extra-stipendiali.

Cura e definisce le attività inerenti i provvedimenti di missione ed ai trasferimenti del personale regionale nonchè quelle relative alle prestazioni di lavoro straordinarie.

Provvede alla definizione dei conguagli, sia stipendiali che di lavoro straordinario conseguenti all'inquadramento del personale o derivanti da rinnovi contrattuali.

Definisce il pagamento dei rimborsi ad enti, casse ed istituti di credito per il versamento degli oneri riflessi e delle ritenute sindacali volontarie.

Studia l'analisi e la statistica dei costi gestionali per le loro previsioni programmatiche ai fini della predisposizione dei capitoli di competenza del bilancio regionale.

Detto settore si articola in quattro uffici così denominati:

1) trattamento stipendiale, indennità di coordinamento e lavoro straordinario;

2) missioni ed indennità di trasferimento;

3) conguagli stipendiali e di lavoro straordinario;

4) rimborsi a terzi.

16) *Settore affari generali - Formazione ed aggiornamento professionali.*

Cura l'organizzazione e l'espletamento delle funzioni strumentali e di servizio in materia di archivistica; diffusione di bandi; raccolta di documenti; protocollo; fotocopie; formazione, riqualificazione, aggiornamento e specializzazione del personale; programmi di formazione e di aggiornamento professionale dei dipendenti regionali.

Gli uffici annessi sono tre e così denominati:

1) affari generali;

2) formazione ed aggiornamento professionale del personale regionale;

3) attività socio-ricreativa.

17) *Settore problemi del lavoro - Emigrazione ed immigrazione.*

Svolge funzioni connesse con la problematica del lavoro e della occupazione; analisi della situazione occupazionale nella Regione e sull'andamento della domanda e della offerta di lavoro; vertenze di lavoro; mobilità della mano d'opera; emigrazione ed immigrazione.

Si articola in quattro uffici così denominati:

1) studio, analisi e statistica dei flussi occupazionali e della mobilità del lavoro;

2) rapporti con le aziende e con i sindacati; interventi a sostegno dell'occupazione;

3) interventi straordinari per l'occupazione;

4) emigrazione ed immigrazione.

18) *Settore industria - Consorzi industriali - Acque minerali e termali - Cave e torbiere.*

Cura i servizi e le attività di promozione industriale; piccole e medie industrie; insediamenti produttivi; sviluppi delle forme associative e di assistenza tecnica; localizzazione di aree industriali, relative attrezzature e coordinamento degli enti locali (comuni, comprensori) per l'acquisizione di aree per attività produttive; attività connesse al credito in favore delle piccole e medie industrie; cooperazione e associazionismo, approvvigionamento e distribuzione delle risorse energetiche, coordinamento e controllo consorzi industriali; ricerca, concessione, utilizzazione e autorizzazione di cave, torbiere, acque minerali e termali.

A tale settore sono annessi cinque uffici, così denominati come da legge:

1) insediamenti industriali, promozione associazionismo della piccola e media industria, cooperazione;

2) acque minerali e termali, cave e torbiere e attività mineralizie;

3) credito, incentivi, agevolazioni alle piccole e medie industrie;

4) consorzi industriali;

5) coordinamento piani di settore.

19) *Settore artigianato.*

Cura i servizi e gli interventi di promozione e tutela delle attività artigianali, imprese artigiane, cooperative consorzi tra imprese artigiane; rapporti con le commissioni provinciali e regionali dell'artigianato, con organismi ed enti nazionali e locali operanti nel settore; credito agevolato alle imprese artigiane; assistenza tecnica; formazione della cooperazione artigiana.

A detto settore sono annessi tre uffici, così denominati:

1) promozione dell'artigianato;

2) sostegno ed incentivazioni finanziarie dell'artigianato;

3) rapporti strutture associazionismo artigiano: U.P.R.A., C.P.A.; albi di categoria.

20) *Settore commercio.*

Cura le attività promozionali per il commercio interno ed estero; adeguamento e sviluppo della rete distributiva e della cooperazione; movimento dei prezzi; fiere, mostre, esposizioni, mercati; propaganda e pubblicità; assistenza ai comuni nella redazione dei piani di sviluppo della rete distributiva; credito agevolato alle imprese commerciali.

A detto settore sono annessi tre uffici, così denominati da legge:

1) promozione ed incentivazione del commercio;

2) fiere, mostre e mercati;

3) pianificazione commerciale.

21) *Settore normativo di progettazione ed organizzazione in materia di opere e lavori pubblici.*

Cura la raccolta degli atti e degli strumenti di normazione tecnica ed amministrativa inerenti la materia dei lavori pubblici.

Formula e predispone circolari, proposte di leggi e di regolamenti.

Predispone capitolati, standards progettuali e prezzari.

Elabora indirizzi e direttive di assistenza tecnica agli enti che operano nella Regione.

Formula analisi di costi e degli effetti dei programmi e dei progetti di intervento; coordinamento degli adempimenti di spesa, dei programmi finanziari e dei progetti operativi.

Esplica altresì, i servizi di segreteria della seconda sezione del comitato tecnico-consultivo regionale per l'urbanistica, assetto del territorio, lavori pubblici e infrastrutture.

Si articola in quattro uffici così denominati come da legge:

1) tecnologie normative tecniche di progettazione - documentazione;

2) programmi e coordinamento finanziario;

3) documentazione;

4) segreteria della seconda sezione del comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici ed infrastrutture.

22) *Settore ambiente.*

Cura l'elaborazione dei piani di utilizzazione delle risorse idriche nonchè la tenuta e l'aggiornamento della carta regionale per l'utilizzazione e la tutela delle acque.

Cura l'elaborazione dei piani per la sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo.

Svolge indagini e studi sull'assetto del territorio.

Assolve i provvedimenti tecnico-amministrativi in materia di prevenzione e soccorso in occasione di calamità naturali: servizi di pronto intervento, consolidamento e trasferimento abitati in frana; predisposizione e formulazione di circolari, istruzioni tecniche e proposte di legge delle materie di competenza.

Detto settore si articola in tre uffici:

1) acque;
2) territorio;
3) eventi calamitosi.

23) *Settore sistemi infrastrutturali.*

Cura lo studio e la elaborazione di progetti di intervento nel campo delle infrastrutture e dei mezzi di comunicazione, a livello regionale ed interregionale, in materia di viabilità, dei sistemi di comunicazione ferroviaria e dei porti.

Provvede alla istruttoria tecnico-amministrativa dei provvedimenti di concessione di contributi per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse degli enti locali.

Cura la raccolta e l'aggiornamento del catasto stradale ed assolve ai provvedimenti amministrativi relativi alla classificazione delle strade e alla realizzazione delle fognature, opere di pubblica illuminazione ed altre infrastrutture.

Il settore si articola in tre uffici:

1) sistemi di comunicazioni;
2) opere marittime e di navigazione interna;
3) opere igieniche - impianti elettrici.

24) *Settore edilizia sociale.*

Cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi inerenti la legislazione di intervento statale e regionale nel settore della edilizia sociale.

Elabora circolari, normative tecniche e predispone conseguenti atti normativi.

Cura i rapporti con le strutture operative e con gli enti regionali e nazionali che operano nel settore.

Si articola in cinque uffici:

1) edilizia sovvenzionata;
2) edilizia convenzionata;
3) strutture comunali - progetti ed interventi straordinari;
4) edilizia scolastica;
5) strutture sanitarie.

25) *Settore espropri e collaudazione lavori.*

Cura gli adempimenti tecnico-amministrativi e di normazione in materia di espropriazione per pubblica utilità nella determinazione delle indennità di esproprio, nella revisione tecnico-contabile; tenuta albo delle imprese; elaborazione circolari; proposte di legge nella materia di competenza; contenzioso in materia.

Il settore si articola in due uffici:

1) espropri, stime e valutazioni;
2) collaudi - revisione prezzi.

26) *Settore diritto allo studio.*

Interventi per la realizzazione del diritto allo studio, generalizzazione e gratuità dei servizi per l'infanzia; sviluppo e potenziamento della scuola per l'infanzia; scuole materne ed asili nido; scolarizzazione ed attuazione della gratuità della scuola dell'obbligo; realizzazione dei servizi collettivi in funzione della attuazione del diritto allo studio; coordinamento e vigilanza sulle attività delegate e sugli enti; corsi di recupero ed aggiornamento culturale e professionale degli alunni alla scuola medio-inferiore e superiore; integrazione attività scolastica con attività sportive e culturali per i giovani; qualificazione ed aggiornamento del personale; accordi e convenzioni con l'università degli studi e con l'opera universitaria.

Detto settore si articola in sei uffici, così denominati, come da legge:

1) scuole materne ed asili nido;
2) distretti scolastici ed organi collegiali della scuola;
3) assistenza scolastica;
4) servizi psicopedagogici;
5) educazione permanente degli adulti ed iniziative per l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori scolastici;
6) diritto allo studio per gli studenti universitari.

27) *Settore formazione professionale.*

Cura lo svolgimento delle funzioni regionali in materia di formazione professionale della mano d'opera; perfezionamento ed aggiornamento professionale dei quadri direttivi ed intermedi; gestione dei centri regionali di formazione professionale; strutture mobiliari ed immobiliari dei centri di formazione e loro adeguamento.

Detto settore comprende diciotto uffici, così denominati, come da legge:

1) programmi didattici, formazione ed aggiornamento del personale insegnante e relativi strumenti;
2) coordinamento centri regionali di formazione professionale;
3) corsi liberi di istruzione professionale;
4) attività formativa e di aggiornamento per il settore industria;
5) attività formativa e di aggiornamento per il settore agricolo;
6) attività formatica e di aggiornamento per il settore socio-sanitario;
7) attività formatica e di aggiornamento per i servizi, il commercio ed il turismo;
8) enti convenzionati;
9) centro di formazione professionale di Marino;
10) centro di formazione professionale di Roma Castelfusano;
11) centro di formazione professionale di Amatrice;
12) centro di formazione professionale di Latina;
13) centro di formazione professionale di Frosinone;
14) centro di formazione professionale di Viterbo;
15) centro di formazione professionale di Roma I;
16) centro di formazione professionale di Roma II (Magazzini generali);
17) centro di formazione professionale di Roma III (Prenestina);
18) centro di formazione professionale di Cave (Roma).

28) *Settore beni e attività culturali.*

Cura l'organizzazione delle attività culturali; organizzazione e sviluppo dei servizi di pubblica lettura; tutela e conservazione del patrimonio librario ed archivistico, storico ed artistico; cinema; teatro e musica; qualificazione e riqualificazione degli operatori e dei tecnici culturali; segreteria del comitato regionale RAI-TV.

Detto settore si articola in quattro uffici, così denominati:

1) biblioteche ed archivi storici;
2) musei;
3) beni ambientali;
4) promozione culturale e dello spettacolo.

29) *Settore assetto del territorio.*

Cura la pianificazione territoriale ed urbanistica a scala regionale e comprensoriale in riferimento anche ai vari piani settoriali e generali di intervento sul territorio, trasporti, comunicazioni, difesa del suolo, attività estrattiva, ecc.

Esame dei piani territoriali di coordinamento dei piani comprensoriali e dei piani consorzi A.S.I. progetti speciali.

Detto settore si articola in due uffici così denominati:

1) pianificazione regionale;
2) progetti speciali e tutela ambientale.

30) *Settore servizi tecnici per la pianificazione comunale.*

Cura gli adempimenti di istruttoria tecnica dei vari strumenti della pianificazione comunale piano regolatore generale; programmi di fabbricazione; programmi pluriennali di intervento; piani per attrezzature aree comunali ai fini produttivi.

Detto settore si articola in quattro uffici così denominati:

1) Roma;
2) area romana;
3) area nord;
4) area sud.

31) *Settore affari amministrativi relativi alla pianificazione comunale.*

Predispone gli atti e cura gli adempimenti di natura amministrativa relativi all'approvazione degli strumenti urbanistici comunali e delle loro varianti.

Esplica altresì i servizi di segreteria della prima sezione del comitato tecnico regionale per l'urbanistica, assetto del territorio, lavori pubblici ed infrastrutture.

Il settore si articola in tre uffici così denominati:

1) affari amministrativi, pianificazione comunale aree di nord e sud;
2) affari amministrativi, pianificazione comunale comune e provincia di Roma;
3) segreteria della prima sezione del comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, assetto del territorio, lavori pubblici ed infrastrutture.

32) *Settore vigilanza urbanistica.*

Svolge attività di controllo e di vigilanza circa l'attuazione concreta delle previsioni e delle predisposizioni contenute negli strumenti urbanistici, nonchè di tutta la disciplina nazionale e regionale in materia di attività edilizia ed urbanistica.

Il settore si articola in tre uffici così denominati:

1) vigilanza in materia edilizia (uffici amministrativi);

2) vigilanza in materia edilizia (servizio tecnico);

3) vigilanza sulla pianificazione comunale delegata e programmi pluriennali.

33) *Settore servizi pubblici di trasporto.*

Cura ed attua gli interventi di natura amministrativa per una politica del trasporto urbano ed extra-urbano, conforme agli indirizzi programmativi regionali; riorganizzazione e ristrutturazione delle aziende di trasporto; svolgimento delle procedure di concessione di pubblico trasporto; compiti di vigilanza sulle aziende di trasporto; trattazione del contenzioso in materia di trasporti, rapporti con i competenti organi statali, regionali e degli enti locali in materia di trasporti.

Detto settore si articola in tre uffici, così denominati:

1) disciplina pubblici trasporti;

2) contenzioso;

3) ufficio vigilanza sul trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto.

34) *Settore gestione ed attuazione sistema integrato dei trasporti regionali.*

Piani e programmi in materia di trasporto su scala regionale e comprensoriale; ferrovie e linee automobilistiche di interesse regionale, ferrovie metropolitane e ferrovie secondarie trasferite; coordinamento ed integrazione dei sistemi di trasporto; navigazione lacuale, fluviale ed interna; trasporti su impianti fissi; aeroporti.

Il settore si articola in cinque uffici così denominati:

1) sistema integrato dei trasporti regionali, aeroporti;

2) trasporti su strada;

3) trasporti su impianti fissi ed a fune, navigazione interna, linee metropolitane;

4) interventi sull'attività economica e finanziria delle aziende di trasporto;

5) autotrasporti merci.

35) *Settore promozione attività turistiche - Turismo sociale - Sport - Tempo libero - Problemi della gioventù.*

Cura il turismo e le attività promozionali del turismo; iniziative per il turismo sociale e agriturismo; programmazione di strutture per il tempo libero ed iniziative sportive; promozione della pratica sportiva popolare e dilettantistica; formazione di centri sportivi polivalenti; sviluppo dell'associazionismo sportivo e ricreativo.

Detto settore si articola in tre uffici, così denominati:

1) promozione ed informazione turistica;

2) promozione ed interventi per lo sport; tempo libero problemi della gioventù;

3) promozione ed interventi sul turismo sociale.

36) *Settore industria ricettiva - Enti subregionali per il turismo.*

Realizzazione dei nuclei turistici, potenziamento ed ammodernamento delle strutture ricettive, pararicettive e complementari del turismo; agevolazioni ed incentivazioni per le iniziative nel campo del turismo; coordinamento delle industrie termali; attività di vigilanza sugli operatori e sugli enti pubblici del turismo.

Il settore si articola in tre uffici così denominati, come da legge:

1) organizzazione turistica subregionale;

2) strutture ricettive ed impianti complementari al turismo;

3) termalismo.

37) *Settore igiene e vigilanza degli alimenti.*

Cura gli adempimenti, gli studi e gli interventi in materia di medicina preventiva; vigilanza e coordinamento delle attività di medicina generica e specialistica e quanto attiene alla farmaceutica; tutela sanitaria dell'ambiente naturale e degli alimenti; igiene del lavoro.

Detto settore si articola in quattro uffici così denominati come da legge:

1) medicina preventiva;

2) igiene dell'ambiente e inquinamenti;

3) igiene del lavoro;

4) igiene e vigilanza degli alimenti.

38) *Settore prestazioni di cura e di riabilitazione - Integrazione dei servizi sul territorio.*

Assistenza ospedaliera, istituti e case di cura; medicina riabilitativa e sociale. Il settore si articola in tre uffici, così denominati come da legge:

1) prestazioni mediche;

2) istituti di ricovero e cura;

3) presidi ambulatoriali e servizi territoriali.

39) *Settore problemi finanziari ed organizzativi delle strutture sanitarie (bilanci, personale, tecnologie).*

Il settore cura tutte le attività connesse al finanziamento delle prestazioni ospedaliere e sanitarie e i problemi connessi alla presenza ed alla attività del personale delle strutture socio-sanitarie, nonchè quanto attiene alla tecnologia degli impianti.

Il settore si articola in quattro uffici così denominati:

1) finanziamento delle prestazioni ospedaliere e case di cura;

2) problemi del personale delle strutture socio-sanitarie;

3) tecnologie ed attrezzature dei servizi socio-sanitari;

4) amministrazione delle prestazioni sanitarie.

40) *Settore attività veterinaria.*

Tratta i problemi inerenti l'igiene e la vigilanza degli alimenti di origine animale; salvaguardia e riproduzione di specie animali ed ippiche; protezione della fauna; interventi in materia di profilassi delle malattie infettive degli animali.

Cura il coordinamento di tali attività nei vari ambiti operativi regionali, fornendo indirizzi ai veterinari provinciali ed al personale addetto e assicurando l'unitarietà nell'ambito dei differenti livelli operativi regionali, provinciali e locali, nonchè la autonomia tecnico-funzionale di esercizio.

Detto settore comprende quattro uffici così denominati come da legge:

1) coordinamento, organizzazione ed integrazione dei servizi veterinari territoriali. Mattatoi;

2) profilassi e polizia veterinaria e piani di risanamento zootecnico;

3) produzioni zootecniche e zooiatria;

4) igiene e vigilanza sugli alimenti di origine animale.

41) *Settore attività degli uffici dei medici provinciali.*

Cura il coordinamento delle attività sanitarie nel territorio, promuovendo e assicurando l'unitarietà degli indirizzi e delle prestazioni.

Detto settore comprende due uffici così denominati, come da legge:

1) coordinamento, organizzazione ed integrazione dei servizi sanitari nel territorio;

2) coordinamento attività tecnico-strumentali comuni.

42) *Settore produzione vegetale ed animale e assistenza tecnica.*

Cura gli interventi regionali diretti alla produzione agricola, ai miglioramenti agrari, riconversione culturale ed orientamenti produttivi; strutture di trasformazione dei prodotti agricoli; orientamenti produttivi; interventi nella produzione vegetale e animale, assistenza tecnica alle strutture.

Si articola in tre uffici così denominati, come da legge:

1) produzione vegetale;

2) produzione animale;

3) assistenza tecnica.

43) *Settore infrastrutture sociali e produttive ed enti in agricoltura.*

Cura gli interventi relativi ai sistemi infrastrutturali nella agricoltura, l'irrigazione ed opere idriche; infrastrutture sociali ed enti e diritti collettivi; vigilanza sugli enti; consorzi di bonifica.

Si articola in tre uffici così denominati come da legge:

1) opere di bonifica e irrigazione;

2) infrastrutture rurali;

3) consorzi di bonifica ed enti di sviluppo.

44) *Settore utilizzazione risorse, sviluppo dell'associazionismo, credito agrario.*

Cura l'attività regionale per il riordino fondiario e l'utilizzazione delle terre incolte e abbandonate; promuove gli interventi per l'incentivazione e lo sviluppo della cooperazione; sostiene

l'organizzazione e l'attività di mercato dei prodotti agricoli; interviene nel credito agrario; promuove i rapporti interprofessionali.

A detto settore sono annessi tre uffici così denominati come da legge:

1) riordino fondiario; terre incolte e abbandonate;
2) sviluppo, cooperazione e associazionismo, rapporti interprofessionali, organizzazione mercati dei prodotti agricoli;
3) credito agrario.

45) *Settore difesa del suolo - Foreste - Caccia - Pesca.*

Adotta tutti gli adempimenti connessi alla difesa del suolo e del patrimonio forestale e faunistico e alla conseguente sistemazione idraulico-forestale.

Promuove la coltura e l'intensificazione della forestazione.

Coordina e disciplina la caccia e la pesca.

A detto settore sono annessi quattro uffici così denominati come da legge:

1) difesa del suolo, sistemazione idraulico-forestale;
2) forestazione;
3) caccia;
4) pesca.

C) ATTIVITA' TECNICO-STRUMENTALI COMUNI.

Come da legge, è istituito presso ciascuno dei servizi della giunta regionale un ufficio per le attività tecnico-strumentali comuni per un massimo di dodici uffici.

Detti uffici curano la tenuta della ragioneria e contabilità, economato, archivio, fotocopie, servizio di anticamera, centralino telefonico, inventario e quant'altro previsto da legge per i servizi comuni.

D) SERVIZI DI SEGRETERIA DEI COMPARTI.

Come da legge, è istituito presso ciascuno dei quattro comparti, stabiliti dalla legge stessa, un ufficio di segreteria del comparto, che provvede al coordinamento dell'attività, stesura dei verbali, convocazione e tenuta dei verbali di riunione e ad ogni altro adempimento connesso alla funzionalità amministrativa del comparto stesso.

Detti uffici sono così denominati come da legge:

segreteria del primo comparto;
segreteria del secondo comparto;
segreteria del terzo comparto;
segreteria del quarto comparto.

E) STRUTTURE DEL COMITATO E DELLE SEZIONI DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI.

Dette strutture sono suddivise in due uffici (lavori comitato-tecnico strumentale e statistica) per ciascun comitato o sezione di controllo presenti nel Lazio attualmente.

In particolare l'ufficio lavori comitato provvede alla istruttoria degli atti degli enti locali e all'attuazione delle decisioni del comitato o sezione di controllo sull'atto stesso, metre l'ufficio attività tecnico-strumentali comuni provvede alle attività di economato, tenuta dell'archivio, centralino, fotocopie, anticamera e affari vari, statistica.

Detti uffici sono così distribuiti:

Comitato di controllo province del Lazio - Roma:

1) lavori comitato;
2) tecnico-strumentale e statistica.

Sezione di controllo atti comune di Roma:

1) lavori sezione;
2) tecnico-strumentale e statistica.

Sezione controllo atti enti locali provincia del Lazio:

1) lavori sezione;
2) tecnico-strumentale e statistica.

Sezione controllo di Viterbo:

1) lavori sezione;
2) tecnico-strumentale e statistica.

Sezione di controllo di Rieti:

1) lavori sezione;
2) tecnico-strumentale e statistica.

Sezione di controllo di Latina:

1) lavori sezione;
2) tecnico-strumentale e statistica.

Sezione di controllo di Frosinone:

1) lavori sezione;
2) tecnico-strumentale e statistica.

F) AMMINISTRAZIONE REGIONALE DECENTRATA.

Le funzioni dei settori tecnico-amministrativi decentrati sono individuate sulla base della trasposizione sotto gli aspetti tecnici e di vigilanza sul territorio di rispettiva competenza delle funzioni proprie dei settori operativi per materie omogenee del servizio cui sono aggregati, ed in particolare dei tre servizi: opere e lavori pubblici; agricoltura, foreste, caccia e pesca; servizio sanitario regionale.

Le strutture dell'amministrazione decentrata sono individuate come segue:

F1) LAVORI PUBBLICI.

46) *Settore opere e lavori pubblici di Roma e provincia con annessi quattro uffici*:

1) ambiente;
2) sistemi infrastrutturali;
3) edilizia sociale;
4) attività tecnico-strumentali comuni.

47) *Settore opere e lavori pubblici di Latina e provincia con annessi quattro uffici*:

1) ambiente;
2) sistemi infrastrutturali;
3) edilizia sociale;
4) attività tecnico-strumentali comuni.

48) *Settore e lavori pubblici di Frosinone e provincia con annessi quattro uffici*:

1) ambiente;
2) sistemi infrastrutturali;
3) edilizia sociale;
4) attività tecnico-strumentali comuni.

49) *Settore opere e lavori pubblici di Rieti e provincia con annessi quattro uffici*:

1) ambiente;
2) sistemi infrastrutturali;
3) edilizia sociale;
4) attività tecnico-strumentali comuni.

50) *Settore opere e lavori pubblici di Viterbo e provincia con annessi quattro uffici*:

1) ambiente;
2) sistemi infrastrutturali;
3) edilizia sociale;
4) attività tecnico-strumentali comuni.

51) *Settore opere e lavori pubblici di Cassino con annessi quattro uffici*:

1) ambiente;
2) sistemi infrastrutturali;
3) edilizia sociale;
4) attività tecnico-strumentali comuni.

F2) AGRICOLTURA - FORESTE - CACCIA E PESCA.

52) *Settore di Roma e provincia con annessi quattro uffici*:

1) produzione agricola;
2) infrastrutture e servizi sociali;
3) foreste, caccia e pesca;
4) attività tecnico-strumentali comuni.

53) *Settore di Frosinone e provincia con annessi tre uffici*:

1) tecnico-produttivo ed attività tecnico-strumentali comuni;
2) infrastrutture e servizi sociali;
3) foreste, caccia e pesca.

54) *Settore di Viterbo e provincia con annessi tre uffici;*

1) tecnico-produttivo ed attività tecnico-strumentali comuni;
2) infrastrutture e servizi sociali;
3) foreste, caccia e pesca.

55) *Settore di Latina e provincia con annessi tre uffici*:

1) tecnico-produttivo ed attività tecnico-strumentali comuni;
2) infrastrutture e servizi sociali;
3) foreste, caccia e pesca.

56) *Settore di Rieti e provincia con annessi tre uffici*:

1) tecnico-produttivo ed attività tecnico-strumentali comuni;
2) infrastrutture e servizi sociali;
3) foreste, caccia e pesca.

N.B. — *Gli attuali uffici agricoli di zona vengono trasformati* in unità operative non aventi valore di ufficio e alle dirette dipendenze di ciascun settore delle varie provincie del Lazio.

F3) SANITA' - MEDICO PROVINCIALE.

57) *Settore sanità di Roma e provincia con annessi quattro uffici*:

1) medicina di base del territorio e farmaceutica, prestazioni di cura e riabilitazione;
2) igiene, vigilanza e prevenzione;
3) assistenza, invalidi civili, handicappati e ambulatori;
4) attività amministrative.

58) *Settore sanità di Latina e provincia con annessi tre uffici*:

1) medicina di base del territorio;
2) attività tecnico-strumentali comuni e materie delegate, invalidi civili;
3) attività amministrative.

59) *Settore sanità di Frosinone e provincia con annessi tre uffici*:

1) medicina di base del territorio-farmaceutica-inquinamenti;
2) attività tecnico-strumentali comuni e materie delegate, invalidi civili;
3) attività amministrative.

60) *Settore sanità di Rieti e provincia con annessi tre uffici*:

1) medicina di base del territorio-farmaceutica-inquinamenti;
2) attività tecnico-strumentali comuni e materie delegate, invalidi civili;
3) attività amministrative.

61) *Settore sanità di Viterbo e provincia con annessi tre uffici*:

1) medicina di base del territorio-farmaceutica-inquinamenti;
2) attività tecnico-strumentali comuni e materie delegate, invalidi civili;
3) attività amministrative.

F4) UFFICI DEI VETERINARI PROVINCIALI.

Presso ciascuna provincia del Lazio sono istituiti uffici veterinari provinciali aventi la funzione della trasposizione sul territorio delle attività veterinarie regionali, nonchè la promozione del decentramento e la nascita dei consorzi socio-sanitari per la parte di competenza, d'accordo con gli enti locali; la proposizione e lo sviluppo dei servizi; la programmazione e il coordinamento delle attività di profilassi, di ispezione e controllo degli alimenti di origine animale, nonchè tutte le altre attività di pertinenza veterinaria e, infine, l'espletamento in via transitoria dei compiti ad essi demandati, in attesa del trasferimento.

Detti uffici sono così elencati e denominati, come da legge:

Ufficio veterinario provinciale di Roma:

igiene, vigilanza ed ispezione sugli alimenti di origine animale, profilassi, polizia veterinaria, assistenza zooiatrica.

Ufficio veterinario provinciale di Rieti:

igiene, vigilanza ed ispezione sugli alimenti di origine animale, profilassi, polizia veterinaria, assistenza zooiatrica.

Ufficio veterinario provinciale di Frosinone:

igiene, vigilanza ed ispezione sugli alimenti di origine animale, profilassi, polizia veterinaria, assistenza zooiatrica.

Ufficio veterinario provinciale di Viterbo:

igiene, vigilanza ed ispezione sugli alimenti di origine animale, profilassi, polizia veterinaria, assistenza zooiatrica.

Ufficio veterinario provinciale di Latina:

igiene, vigilanza ed ispezione sugli alimenti di origine animale, profilassi, polizia veterinaria, assistenza zooiatrica.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 5 febbraio 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 2 febbraio 1979.

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1979, n. 13.

Costituzione di un fondo speciale per l'assistenza alle imprese artigiane di produzione singole o associate e per il concorso nelle spese per infrastrutture.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 28 *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Costituzione del fondo speciale

La Regione in attuazione dei principi sanciti dall'art. 45 dello statuto e nell'ambito delle proprie competenze costituisce ed assegna alla FI.LA.S. - S.p.a. - Finanziaria laziale di sviluppo, a norma dell'art. 3 della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, un « fondo speciale » per l'assistenza alle imprese artigiane di produzione singole o associate e per il concorso nelle spese sostenute dagli operatori per realizzare, nelle zone ed aree industriali di cui al successivo art. 5, infrastrutture singole o comuni.

Art. 2.

Ripartizione del fondo

Per le finalità di cui al precedente articolo il fondo viene ripartito in due quote rispettivamente del trenta per cento e del settanta per cento destinate:

a) all'assistenza finanziaria alle imprese artigiane;

b) al concorso nelle spese sostenute dagli operatori per realizzare, nelle zone ed aree industriali di cui al successivo articolo, infrastrutture singole o comuni per nuovi insediamenti produttivi.

Art. 3.

Finalità

La FI.LA.S. - S.p.a. - Finanziaria laziale di sviluppo, è incaricata di utilizzare la quota del fondo di cui al precedente articolo sub-*a*) per facilitare alle imprese artigiane singole o associate l'accesso al credito a medio termine per la realizzazione di programmi di:

riconversione e ristrutturazione;
ampliamento e ammodernamento;
nuove iniziative.

A questi fini la FI.LA.S. - S.p.a. - Finanziaria laziale di sviluppo, può concedere:

a) la prestazione di fidejussioni;

b) il concorso agli interessi attivi bancari percepiti per mutui a medio termine che possono essere configurati come contributi in conto canoni su operazioni di leasing.

La quota di cui al precedente articolo sub-*a*) viene ripartita in due quote, rispettivamente: di due terzi per la prestazione di fidejussioni; di un terzo per il concorso agli interessi bancari e ai contributi in conto canoni di cui al punto *b*) del precedente comma. Gli interessi che maturano sulle somme depositate per la prestazione di fidejussione vengono destinati al concorso agli interessi di cui al punto *b*) del precedente articolo.

Qualora la quota riservata per le prestazioni di fidejussione non dovesse essere totalmente impegnata, la rimanenza può essere utilizzata per il concorso agli interessi attivi bancari.

Art. 4.

Concorso alle spese per la realizzazione di infrastrutture

La FI.LA.S. - S.p.a. - Finanziaria laziale di sviluppo, è incaricata di utilizzare la quota del fondo di cui all'art. 2, lettera *b*), per concorrere in tutto o in parte, anche attraverso forme di locazione finanziaria all'abbattimento degli oneri derivanti da finanziamenti per la realizzazione, nelle aree e zone di cui al successivo art. 5, di opere e infrastrutture destinate all'uso, singolo o comune, dei vari insediamenti industriali.

Art. 5.

Ambito territoriale d'intervento

I programmi ammessi ai benefici di cui alla presente legge debbono riguardare le iniziative localizzate o da localizzare nelle aree non incentivate dalla Cassa per il Mezzogiorno.

I programmi relativi a nuovi insediamenti produttivi debbono riguardare con preferenza e nell'ordine iniziative da localizzare:

nelle aree attrezzate promosse o incentivate dalla Regione, o comunque previste nei programmi globali o settoriali della Regione stessa;

in aree all'uopo previste dagli strumenti urbanistici dei comprensori economico-urbanistici di cui alla legge regionale 12 giugno 1975, n. 71, e successive modificazioni;

in aree previste dagli strumenti urbanistici delle comunità montane di cui alla legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, e successive modificazioni;

in aree previste dagli strumenti urbanistici comunali.

Art. 6

Procedure per l'ammissione agli interventi previsti dal fondo

Le richieste di intervento, a valere sul fondo speciale di cui alla presente legge, sono rivolte alla FI.LA.S. - S.p.a. - Finanziaria laziale di sviluppo, corredate dalla necessaria documentazione.

Il parere di conformità deve essere rilasciato dal comitato di cui al successivo art. 7 entro quindici giorni dalla data di ricezione della domanda da parte della FI.LA.S. - S.p.a. - Finanziaria laziale di sviluppo.

In assenza di pronuncia da parte del predetto comitato la domanda si intende accolta. Il parere di conformità non riguarda nè gli aspetti tecnici nè la quantificazione degli interventi.

L'istruttoria viene espletata dagli uffici della FI.LA.S. - S.p.A. Finanziaria laziale di sviluppo, entro un termine di quarantacinque giorni dalla presentazione delle domande; gli uffici possono richiedere eventuali integrazioni alla documentazione presentata, ivi compresa l'esibizione di bilanci certificati.

I termini di cui ai precedenti commi non possono subire più di una interruzione.

Art. 7.

Parere di conformità

I singoli interventi a valere sul fondo, istruiti e formalizzati a norma del precedente art. 6, sono sottoposti al parere di conformità di un comitato costituito dagli assessori regionali alla programmazione e al bilancio e all'industria commercio e artigianato nonchè da un consigliere regionale indicato dalle commissioni competenti. Partecipa altresì con voto consultivo il presidente della FI.LA.S. - S.p.a. - Finanziaria laziale di sviluppo. Il comitato è convocato e presieduto dall'assessore alla programmazione.

Il comitato verifica la conformità delle proposte di intervento ai requisiti indicati all'art. 5 esprimendo un parere di conformità positivo o negativo.

Il comitato sottopone annualmente alla giunta il consuntivo di attività svolta in ciascun esercizio.

Art. 8.

Criteri di intervento

La valutazione della ammissibilità ai benefici di cui alla presente legge favorirà prioritariamente le iniziative che:

1) assumano rilievo sotto il profilo del mantenimento e dell'aumento dell'occupazione anche in relazione al rapporto capitale lavoro e alle prospettive di sviluppi dell'azienda e avendo riguardo alle caratteristiche demografiche e socio-occupazionali della zona;

2) contribuiscano a realizzare specifici progetti operativi della Regione o approvati da questa;

3) ricadano in aree o settori ritenuti prioritari nei programmi regionali o approvati dalla Regione;

4) realizzino un'integrazione con l'economia locale ed in particolare con quella agricola;

5) si riferiscano a produzioni caratterizzate da elevato valore aggiunto e/o ad alto livello tecnologico;

6) siano assunte da imprese associate;

7) siano finalizzate a produzioni assegnate precedentemente alla esportazione o a sostituire beni importati.

Art. 9.

Interventi per la prestazione di garanzie fidejussorie

Le richieste d'intervento, a valere sul fondo speciale per la parte relativa alla prestazione di garanzie fidejussorie, relative ad iniziative non localizzate nè da localizzare nelle aree attrezzate di cui all'art. 5 sono ammesse per un importo di norma non superiore al 50 per cento del finanziamento che verrà concesso per la realizzazione del programma approvato.

La prestazione della garanzia fidejussoria non può comunque di norma superare il limite massimo di lire 70 milioni per programmi presentati da singole imprese artigiane e di lire 150 milioni per programmi presentati da consorzi tra imprese per i loro fini istituzionali.

I piani di rientro della garanzia fidejussoria debbono esaurirsi di norma nell'arco dei cinque anni.

Per le iniziative localizzate o da localizzare nelle aree attrezzate di cui all'art. 5 i predetti limiti sono modificati come segue:

l'importo concesso a garanzia può raggiungere il 70 per cento del finanziamento ottenuto per il programma approvato;

i limiti massimi di intervento possono raggiungere l'importo di lire 100 milioni per programmi presentati da singole imprese artigiane e di lire 200 milioni per programmi presentati da consorzi tra imprese artigiane.

La durata massima della fidejussione può raggiungere i nove anni.

La giunta regionale sentite, le competenti commissioni consiliari, può autorizzare la FI.LA.S. - S.p.a. - Finanziaria laziale di sviluppo, alla prestazione di garanzie fidejussorie per importi superiori a quelli indicati nel presente articolo per iniziative di particolare rilevanza al fine del perseguimento degli obiettivi del programma regionale.

La FI.LA.S. S.p.a. - Finanziaria laziale di sviluppo, su conforme parere del comitato di cui all'art. 7, è autorizzata ad istituire gli opportuni accordi tra gli enti e gli istituti autorizzati all'esercizio del credito a medio termine.

Gli uffici della FI.LA.S. S.p.a. - Finanziaria laziale di sviluppo, cureranno l'espletamento delle domande dei richiedenti presso gli istituti ed enti di cui sopra.

I benefici di cui al presente articolo ed al successivo art. 12, non sono cumulabili con altri analoghi benefici eventualmente concessi da enti di diritto pubblico in base a disposizioni regionali, nazionali o internazionali.

Art. 10.

Adempimenti e spese di gestione

La FI.LA.S. S.p.a. - Finanziaria laziale di sviluppo, dovrà presentare entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto della gestione del fondo di cui alla presente legge relativa all'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa.

Alle spese di gestione del fondo speciale la FI.LA.S. S.p.a. - Finanziaria laziale di sviluppo, farà fronte utilizzando la percentuale del 3 per cento dei fondi conferiti dalla Regione.

Art. 11.

Garanzie

La garanzia di cui alla presente legge è di natura sussidiaria e si esplica entro i limiti di cui al precedente art. 9 fino allo ammontare del 100 per cento della perdita di istituti e aziende di credito che dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni che comunque garantiscono il credito.

L'accantonamento obbligatorio da effettuarsi per ogni singola prestazione di garanzia fidejussoria dovrà risultare non superiore al 25 per cento dell'ammontare della esposizione in essere.

La FI.LA.S. S.p.a. - Finanziaria laziale di sviluppo, può prestare in alternativa alla fidejussione garanzie di tipo assicurativo.

Art. 12.

Concorso agli interessi passivi

Gli interventi sul fondo speciale per la parte relativa allo abbattimento degli interessi attivi bancari e dei contributi in conto canoni sono attuati secondo le priorità precedentemente indicate a proposito di garanzie fidejussorie ed entro i limiti previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, sul credito agevolato in favore dell'artigianato.

La misura del concorso agli interessi e dei contributi in conto canoni di cui al precedente comma è determinata con decreto del presidente della giunta regionale su proposta dello assessore all'industria di concerto con l'assessore alla programmazione e non può, comunque essere superiore a quella prevista dalle corrispondenti norme statali a carico dell'Artigiancassa.

Art. 13.

Per gli interventi di cui alla presente legge, la Regione destina complessivamente lire 10 miliardi che andranno a costituire il fondo speciale di cui all'art. 1.

Per l'anno finanziario 1978 è autorizzata la spesa di lire 900 milioni.

La suddetta spesa di lire 900 milioni viene iscritta, in termini di competenza, al cap. 530261, codice progetto 0200, che si istituisce nel bilancio regionale per l'anno finanziario 1978, con la seguente denominazione « Costituzione di un fondo speciale presso la FI.LA.S. S.p.a. - Finanziaria laziale di sviluppo, per l'assistenza finanziaria alle imprese artigiane di produzione, in forma singola o associata e per il concorso nelle spese per la realizzazione di infrastrutture per nuovi insediamenti industriali ».

All'onere derivante dai commi precedenti si fa fronte, quanto a lire 500 milioni con la corrispondente quota non utilizzata del fondo globale iscritto al cap. 22682 (elenco n. 5, partita n. 6) del bilancio regionale per l'anno finanziario 1977 e quanto a lire 400 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di competenza del cap. 900133 (fondo di riserva per spese impreviste) del bilancio regionale per l'anno finanziario 1978.

Ai fini della gestione di cassa, al cap. 530261 viene attribuita la dotazione di lire 900 milioni; corrispondentemente sono ridotti gli stanziamenti di cassa dei capitoli 900132 (fondo di riserva da utilizzare per l'integrazione delle previsioni di cassa, art. 19, secondo comma, della legge regionale 12 aprile 1977, numero 15), e cap. 900133 (fondo di riserva per le spese impreviste), rispettivamente di lire 500 milioni e di lire 400 milioni.

Art. 14.

Le variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1978, disposte dal precedente art. 13, sono riportate nel bilancio pluriennale 1978-81.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 6 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, per gli esercizi successivi, l'entità della relativa spesa verrà determinata con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 5 febbraio 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 2 febbraio 1979.

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1979, n. **14.**

Istituzione del servizio di mensa per i dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 28 *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio è autorizzata ad istituire, d'intesa con le organizzazioni sindacali del personale, in appositi idonei ed attrezzati locali, servizi di mensa per il personale dipendente, impegnato nelle particolari esigenze derivanti dallo svolgimento dei compiti istituzionali.

Art. 2.

Alla gestione dei servizi di mensa, di cui al precedente articolo 1, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede, sentite le organizzazioni sindacali aziendali più rappresentative in campo nazionale del personale, affidando, con apposita convenzione, il servizio a organizzazioni a carattere socio-ricreativo, regolarmente istituite fra i lavoratori regionali.

Art. 3.

La giunta regionale determina, con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, d'intesa con le organizzazioni sindacali del personale, i criteri di gestione della mensa, i relativi controlli, la composizione ed il prezzo dei pasti-tipo, precisando la spesa unitaria posta a carico degli utenti e quella, relativa alla organizzazione dei servizi ed ai costi fissi degli stessi, gravante sul bilancio regionale.

Art. 4.

Nei locali delle mense di cui all'art. 1 può essere attuato anche servizio di bar, secondo le modalità fissate dalla giunta regionale con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, d'intesa con le organizzazioni sindacali del personale, purchè sia assicurata l'autosufficienza economica della gestione del servizio stesso.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di *lire 300 milioni per l'anno finanziario 1979.*

La suddetta spesa sarà iscritta in termini di competenza e di cassa ad apposito capitolo da istituirsi nel bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1979, con la seguente denominazione: « Spese concernenti il servizio di mensa per il personale regionale ».

All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al primo comma del presente articolo, si farà fronte mediante riduzione di lire 300 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo concernente il fondo di riserva per le spese obbligatorie del bilancio medesimo.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio per l'anno 1979.

La spesa per gli anni successivi sarà determinata annualmente con la legge di approvazione del bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 9 febbraio 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 6 febbraio 1979.

(4044)

REGIONE SICILIA

LEGGE 20 dicembre 1978, n. **64.**

Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno 1978 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 20 *dicembre* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE 20 dicembre 1978, n. **65.**

Provvedimenti straordinari per l'Ente siciliano di promozione industriale e per l'Ente minerario siciliano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 20 *dicembre* 1978)

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Ente siciliano per la promozione industriale e l'Ente minerario siciliano sono autorizzati ad utilizzare, con l'obbligo della successiva reintegrazione, le attuali disponibilità per far fronte:

a) agli interventi finanziari relativi alle esigenze di gestione delle società del gruppo;

b) alle esigenze finanziarie per la gestione interna degli enti.

L'Ente minerario siciliano è inoltre autorizzato a far fronte con le proprie disponibilità, con l'obbligo della successiva reintegrazione, alle esigenze di cui all'art. 5 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 59, nelle more dell'erogazione dei fondi stanziati dalla medesima legge.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 dicembre 1978

MATTARELLA

GRILLO

(4911)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1979, n. **15.**

Determinazione degli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 16 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, in attuazione del secondo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determina gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari individuandoli nei territori di ciascuna delle unità locali dei servizi socio-sanitari costituite ai sensi della legge regionale n. 13/76 e secondo le indicazioni della tabella *A* allegata alla stessa legge.

Art. 2.

Fino all'entrata in vigore delle norme regionali di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, nonchè delle leggi di riordino delle materie trasferite o delegate col decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, i comuni compresi negli ambiti territoriali di cui al precedente articolo gestiranno nella forma associativa del consorzio, costituito ai sensi della legge regionale n. 13, i servizi sociali di propria competenza.

I consorzi di cui al precedente comma sono dichiarati obbligatori sia per i comuni che per le amministrazioni provinciali che partecipano a ciascuno dei consorzi costituiti nell'ambito del proprio territorio.

E' fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale n. 30/78 che ha trasferito ai comuni singoli le attribuzioni degli enti comunali di assistenza.

Art. 3.

Per le materie gestite in forma associativa gli enti versano al consorzio le somme assegnate direttamente ed allo stesso titolo dallo Stato ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 oltrechè le quote contributive previste dalla legge regionale n. 13/76 in misura non inferiore alle spese sostenute nel 1977 per le medesime funzioni.

Gli oneri per il personale comandato o comunque assegnato al consorzio dalla Regione e dagli enti associati saranno sostenuti dall'ente di appartenenza che potrà procedere a rivalersi mediante compensazione all'atto del versamento delle proprie quote di contribuzione.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 5 aprile 1979

VERRASTRO

(5674)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791940)